DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1884 — **ROMA** — SABATO 21 GIUGNO — **NUM. 148**

CONDIZIONI PER LE ASSOCIAZIONI E LE INSERZIONI.

		Trim.	Sem.	Anno
GAZZETTA UFFICIALE, in Roma	L.	9	17	32
In Roma a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
GAZZETTA UFFICIALE coi resoconti stenografati delle sedute del Parlamento, in Roma	»	10	19	36
A domicilio e nel Regno	»	12	23	44
Estero: per gli Stati dell'Unione postale	»	38	68	125
Turchia, Egitto, Romania e Stati Uniti d'America	»	48	88	165
Repubblica Argentina, Uruguay	»	68	112	215

NB. Non si accettano domande di abbuonamento ai *Resoconti* se non sono fatte contemporaneamente all'abbuonamento della *GAZZETTA*.

Per gli *Annunzi giudiziari* L. 0 25; per altri avvisi L. 0 30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese; nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Le *associazioni* ed *inserzioni* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli uffici postali.

Un numero separato: in Roma, cent. 10; pel Regno, cent. 15.
Un numero arretrato: in Roma, cent. 20; pel Regno ed estero, cent. 30.

Direzione: Roma, piazza Madama, n. 17.
Amministrazione: Palazzo del Ministero dell'Interno.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:*

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio:

Con decreti delli 17 aprile 1884:

Ad uffiziale:

De Tucci ing. Pacifico.

A cavaliere:

Bonanno Ricca Francesco, di Palermo, agricoltore.
Modena Fortunato, presidente del Consorzio dei canali reggiani.
Mengaroni Luigi, direttore dell'Osservatorio bacologico in Cagli.
Rizzuto Carmelo, consigliere della Camera di commercio di Reggio Calabria.
Spacciante Giuseppe, di Lecce, editore litografo.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **2380** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Veduta la domanda del comune di Pecco per la sua separazione dalla sezione elettorale di Alice Superiore, e per la sua costituzione in sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali, approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Pecco ha 106 elettori politici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Pecco è separato dalla sezione elettorale di Alice Superiore, ed è costituito in sezione elettorale autonomà del 5° Collegio di Torino.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1884.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* FERRACCIÙ

Il Numero **2381** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Veduta la domanda del comune di Antey Saint-André per la sua separazione dalla sezione elettorale di Antey la Magdelaine, e per la sua costituzione in sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali, approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Antey Saint-André ha 199 elettori politici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Antey Saint-André è separato dalla sezione elettorale di Antey la Magdelaine, ed è costituito in sezione elettorale autonoma del 5° Collegio di Torino.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1884.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* FERRACCIÙ.

Il Numero **2382** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Veduta la domanda del comune di Andrate per la sua separazione dalla sezione elettorale di Borgofranco d'Ivrea. e per la sua costituzione a sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali, approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Andrate ha 191 elettori politici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Andrate è separato dalla sezione elettorale di Borgofranco d'Ivrea, ed è costituito in sezione elettorale autonoma del 5° Collegio di Torino.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1884.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* FERRACCIÙ.

Il Numero **2383** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Veduta la domanda del comune di Ozegna, per la sua separazione dalla sezione elettorale di Agliè, e per la sua costituzione a sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali, approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, numero 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Ozegna ha 131 elettori politici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Ozegna è separato dalla sezione elettorale di Agliè, ed è costituito in sezione elettorale autonoma del 5° Collegio di Torino.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1884.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* FERRACCIÙ.

Il Numero **2384** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Veduta la domanda del comune di Monte Roberto per la sua separazione dalla sezione elettorale di Majolati, e per la sua costituzione in sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali, approvata con Regio decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Monte Roberto ha 105 elettori politici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Monte Roberto è separato dalla sezione elettorale di Majolati, ed è costituito in sezione elettorale autonoma del Collegio di Ancona.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1884.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* FERRACCIÙ.

Il Numero **2385** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Veduta la domanda del comune di Canolo per la sua separazione dalla sezione elettorale di Gerace, e per la sua costituzione in sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali, approvata con Regio decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Canolo ha 106 elettori politici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Canolo è separato dalla sezione elettorale di Gerace, ed è costituito in sezione elettorale autonoma del 1° Collegio di Reggio-Calabria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1884.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* FERRACCIÙ.

Il Numero **2386** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Veduta la domanda del comune di Farindola per la sua separazione dalla sezione elettorale di Penne, e per la sua costituzione in sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali, approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Farindola ha 118 elettori politici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Farindola è separato dalla sezione elettorale di Penne, ed è costituito in sezione elettorale autonoma del Collegio di Teramo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1884.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* FERRACCIÙ.

Il Numero 2387 (Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Veduta la domanda del comune di Casteldaccia per la sua separazione dalla sezione elettorale di Bagheria, e per la sua costituzione in sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali, approvata col R. decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Casteldaccia ha 108 elettori politici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Casteldaccia è separato dalla sezione elettorale di Bagheria, ed è costituito in sezione elettorale autonoma del 3° Collegio di Palermo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1884.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* FERRACCIÙ.

Il Numero 2388 (Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Veduta la domanda del comune di Lascari per la sua separazione dalla sezione elettorale di Gratteri, e per la sua costituzione in sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali, approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Lascari ha 109 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Lascari è separato dalla sezione elettorale di Gratteri, ed è costituito in sezione elettorale autonoma del 3° Collegio di Palermo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1884.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* FERRACCIÙ.

Il Numero 2389 (Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Veduta la domanda del comune di Aliminusa per la sua separazione dalla sezione elettorale di Montemaggiore Belsito, e per la sua costituzione in sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali, approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Aliminusa ha 115 elettori politici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Aliminusa è separato dalla sezione elettorale di Montemaggiore Belsito, ed è costituito in sezione elettorale autonoma del 3° Collegio di Palermo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1884.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* FERRACCIÙ.

Il Numero 2390 (Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Veduta la domanda del comune di Torretta per la sua separazione dalla sezione elettorale di Carini, e per la sua costituzione in sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali, approvata col R. decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Torretta ha 111 elettori politici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Torretta è separato dalla sezione elettorale di Carini, ed è costituito in sezione elettorale autonoma del 1° Collegio di Palermo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1884.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* FERRACCIÙ.

Il Numero **2391** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Veduta la domanda del comune di Canegrate per la sua separazione dalla sezione elettorale di San Giorgio su Legnano, e per la sua costituzione a sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali, approvata col R. decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Canegrate ha 135 elettori potitici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Canegrate è separato dalla sezione elettorale di San Giorgio su Legnano, ed è costituito in sezione elettorale autonoma del 2° Collegio di Milano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1884.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* FERRACCIÙ.

Il Numero **2392** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Veduta la domanda del comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco per la sua separazione dalla sezione elettorale di Legnaro, e per la sua costituzione in sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali, approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco ha 110 elettori politici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco è separato dalla sezione elettorale di Legnaro, ed è costituito in sezione elettorale autonoma del 2° Collegio di Padova.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1884.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* FERRACCIÙ.

Il Numero **2398** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Veduta la deliberazione presa dal Consiglio comunale di Trevignano in data 5 aprile 1884, colla quale chiede di essere autorizzato ad aggiungere all'attuale denominazione del comune l'appellativo *Romano*;

Vista la legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, allegato *A*,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il comune di Trevignano, in provincia di Roma, cambierà l'attuale sua denominazione in quella di Trevignano Romano, cominciando dal primo luglio 1884.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1884.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* FERRACCIÙ.

Il Numero **2400** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 8 luglio 1883, n. 1454 (Serie 3ª), colla quale fu approvato il bilancio definitivo di previsione della spesa del Ministero degli Affari Esteri per l'anno 1883;

Vista la tabella degli assegni consolari approvata col Nostro decreto 29 luglio 1882;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Il posto di viceconsole di 1ª categoria presso i Nostri Consolati in Shanghai e Tangeri è soppresso.

Art. 2. Gli assegni locali da corrispondersi ai consoli di 1ª categoria destinati ai Nostri Consolati in Montevideo, Shanghai e Tangeri, sono fissati nella misura seguente:

Montevideo	L. 30,000
Shanghai	» 26,000
Tangeri	» 15,000

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1884.

UMBERTO.

MANCINI.

Visto, *Il Guardasigilli:* FERRACCIÙ.

Il Numero **2402** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'articolo 3° del Regolamento doganale, approvato con legge del 21 dicembre 1862, n. 1061;

Veduti i Reali decreti del 26 dicembre 1869, n. 5418 (Serie 2ª), e del 18 marzo 1883, n. 1263 (Serie 3ª);

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze,

Udito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvata l'annessa tabella, firmata d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze, portante modificazioni all'ordinamento delle Dogane, che avranno effetto dal 1° luglio prossimo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1884.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli:* FERRACCIÙ.

Modificazione dell'ordinamento delle Dogane.

1. Sono istituite:
A. Una dogana di 2° ordine, 3ª classe, a Capo Figari (Golfo degli Aranci);
B. Due sezioni per la dogana di Mazzara del Vallo (Trapani) a Marinella ed a Granitola;
C. Una sezione per la dogana di Reggio Calabria a Candeloro;
D. Una sezione per la dogana di Porto Nogaro (Udine) a Precenico.

2. Sono soppresse:
A. La dogana di Precenico;
B. La sezione doganale dell'isola di Montecristo.

3. Sono dichiarate:
A. Di 2° ordine, 1ª classe, la dogana di Riposto (Catania);
B. Di 2° ordine, 2ª classe, la dogana di Oristano (Cagliari);
C. Di 2° ordine, 4ª classe, la dogana internazionale di Torbole.

4. La dogana di Porto Maurizio è autorizzata a daziare i cotoni filati.

Visto d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro delle Finanze
A. MAGLIANI.

Il Numero **2403** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 10 aprile 1881, n. 179, e 7 febbraio 1884, n. 1938 (Serie 3ª);

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Al penultimo paragrafo del R. decreto 7 febbraio 1884, n. 1938 (Serie 3ª), è sostituito il seguente:

Tutti i banchi del lotto con aggio lordo non maggiore di annue lire 2000 sono riservati ai ricevitori, ai reggenti ed ai commessi, e sono dati per concorso, un terzo ai primi con riguardo all'entità dell'aggio, e in caso di parità all'anzianità di servizio, — e due terzi agli altri coi criteri dell'anzianità e dell'esatto servizio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1884.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli:* FERRACCIÙ.

Il Numero **2404** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 3, 101 e 105 del testo unico delle leggi sul riordinamento del Notariato, appprovato con Nostro decreto 25 maggio 1879, n. 4900 (Serie 2ª), 94 e 150 del relativo regolamento 23 novembre stesso anno, n. 5170 (Serie 2ª);

Vista la domanda inoltrata dal comune di Ottajano, unico interessato, per la istituzione di un Archivio notarile mandamentale in quel luogo, e l'analoga deliberazione debitamente approvata dalla Deputazione provinciale di Napoli;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È istituito un Archivio notarile mandamentale nel comune di Ottajano, capoluogo di mandamento, distretto di Napoli.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1884.

UMBERTO.

N. FERRACCIÙ.

Visto, *Il Guardasigilli:* FERRACCIÙ.

Il Num. **MCCLIX** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 10 dicembre 1883, del Consiglio comunale di Rossano, approvata il 9 gennaio 1884, dalla Deputazione provinciale di Cosenza, con la quale si stabilì il riparto della tassa di famiglia da applicarsi dal corrente esercizio;

Visto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513, e il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nei comuni della provincia di Calabria Citeriore;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È autorizzato il comune di Rossano ad applicare nel triennio 1884-86 la tassa di famiglia col massimo di lire 400 e di ripartirla in sessanta classi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 aprile 1884.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli:* FERRACCIÙ.

Il Num. **MCCLXI** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Visti gli atti relativi all'Amministrazione della Congregazione di carità di Pescolamazza (Benevento), dai quali risulta che quella pia Azienda versa da tempo in condizioni talmente anormali, e la sua gestione è siffattamente trascurata, che nessuna persona idonea consente di accettare l'ufficio di amministratore;

Visto il voto della Deputazione provinciale per lo scioglimento della predetta Congregazione di carità;

Veduta la legge 3 agosto 1862 sulle Opere pie;

Udito il parere del Consiglio di Stato,

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Congregazione di carità di Pescolamazza è disciolta, e la sua interinale gestione viene affidata ad un delegato straordinario, da nominarsi dal prefetto della provincia, con l'incarico di provvedere nel termine più breve al riordinamento di quella pia Amministrazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1884.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* FERRACCIÙ.

Il Numero **MCCLXII** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Veduti i rapporti 14 gennaio e 10 febbraio 1884 del prefetto di Cuneo, dai quali risulta che la Congregazione di carità del Preit, in comune di Canosio, si trova in condizioni assolutamente anormali, trovandosi quattro dei membri che la compongono all'estero, ed avendo il presidente trasferita la sua residenza in altro comune;

Veduta la deliberazione della Deputazione provinciale di Cuneo in data 21 gennaio 1884;

Veduta la legge 3 agosto 1862;

Udito il parere del Consiglio di Stato,

Abbiamo decretato e decretiamo:

La congregazione di carità del Preit, in comune di Canosio (Cuneo), è disciolta, e la temporanea gestione è affidata ad un delegato straordinario da nominarsi dal prefetto della provincia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1884.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* FERRACCIÙ.

Il Num. **MCCLXIII** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Veduto il rapporto del prefetto di Trapani del 22 febbraio prossimo passato, dal quale risulta che per i partiti in cui è divisa la Confraternità degli agonizzanti in Partanna, è impossibile di costituire una nuova Amministrazione per l'esercizio corrente, in conformità di quanto dispongono le regole di quel sodalizio;

Veduto che gravi irregolarità si verificano pure nella gestione amministrativa di quella Confraternita, e specialmente per la trascuranza nella riscossione delle rendite;

Veduta la corrispondente deliberazione della Deputazione provinciale in data 11 febbraio ultimo scorso;

Veduta la legge 3 agosto 1862, sulle Opere pie,

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione della Confraternita degli agonizzanti in Partanna (Trapani) è sciolta, ed è affidata la gestione della medesima ad un commissario da nominarsi dal prefetto di quella provincia, con l'incarico di riordinarla nel termine più breve.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1884.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *Il Guardasigilli:* FERRACCIÙ.

Il Num. **MCCLXXI** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione del 4 ottobre 1883, del Consiglio comunale di Vico del Gargano, approvata il 5 successivo novembre dalla Deputazione provinciale di Foggia, con la quale si stabilì di mantenere in lire 100 il massimo della tassa di famiglia;

Visto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513, e il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nei comuni della provincia di Capitanata;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È autorizzato il comune di Vico del Gargano ad applicare, pel triennio 1884-86, la tassa di famiglia col massimo di lire cento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 aprile 1884.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli:* FERRACCIÙ.

Il N. **MCCLXXII** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 14 ottobre 1883, del Consiglio comunale di Cerignale, approvato il 19 successivo novembre dalla Deputazione provinciale di Pavia, con la quale si è stabilito in lire 15 il massimo della tassa di famiglia;

Visto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513, e il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nei comuni della provincia di Pavia;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È autorizzato il comune di Cerignale ad applicare dal corrente anno la tassa di famiglia col massimo di lire quindici, in conformità alla citata deliberazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 aprile 1884.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli*, FERRACCIÙ.

IL GUARDASIGILLI

Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti

Visto il Regio decreto 17 maggio 1866, n. 2921, che determina a 400 il numero degli uditori presso i Collegi giudiziari;

Considerato che il ragguardevole numero di uditori già approvati nell'esame pratico per la carica di aggiunto giudiziario si nel decorso che nel corrente anno, non consente di bandire un nuovo concorso che apra adito a quella carriera;

Che altrettanto non è a dirsi per gli uditori che aspirano all'uffizio di pretore, onde sarebbe opportuno secondare le istanze di quei candidati uditori che dichiarano aspirare esclusivamente all'uffizio di pretore;

Visti gli articoli 17, 18, 19 della legge sull'ordinamento giudiziario del 6 dicembre 1865, n. 2626; 2, 3, 4, 5 del relativo regolamento approvato con Regio decreto 14 dicembre stesso anno, n. 2641,

Decreta:

Art. 1. È aperto un concorso per cento posti di uditore giudiziario.

Art. 2. Per essere ammesso al concorso è necessario presentare domanda in carta da bollo al Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, non più tardi del giorno 30 giugno corrente, col mezzo del procuratore del Re, presso il Tribunale civile e correzionale nella cui giurisdizione l'aspirante ha domicilio, per essere trasmessa al Ministero col mezzo del procuratore generale non più tardi del successivo giorno 20 luglio.

Art. 3. La domanda dovrà essere scritta e firmata dal candidato, e contenere la dichiarazione che il ricorrente intende aspirare alla carica di pretore. Essa dovrà venire corredata, oltrechè dalla fede di nascita, dei documenti comprovanti che il candidato possiede i seguenti requisiti:

1. Essere cittadino italiano;

2. Essere laureato in legge in una Università dello Stato;
3. Non essere stato condannato, e non essere sottoposto a giudizio per crimine o delitto; non trovarsi nello stato di dichiarato fallimento, salvo in caso di riabilitazione, ovvero nello stato di altra interdizione od inabilitazione legale.

Art. 4. Il concorso avrà luogo mediante esame scritto, sulle materie indicate nel citato Regio decreto 17 maggio 1866, n. 2921, e cioè:

a) Filosofia del diritto;
b) Diritto romano e storia della legislazione italiana;
c) Codice civile e di procedura civile:
d) Codice penale e di procedura penale;
e) Codice di commercio ed ordinamento giudiziario.

Art. 5. L'esame avrà luogo presso tutte le Corti d'appello del Regno, nell'ordine e secondo le norme da determinarsi dalla Commissione centrale del concorso, ed avrà principio alle ore 9 antimeridiane del giorno 12 agosto, continuando all'ora stessa nei successivi giorni 14, 16, 18 e 20.

Art. 6. Per essere dichiarato idoneo, è necessario conseguire i due terzi dei voti di cui dispone la Commissione centrale dell'esame.

Art. 7. La nomina ad uditore dei candidati che avranno vinto la prova dell'esame, sarà fatta nei limiti dei posti messi a concorso, a favore di quelli fra i concorrenti che riporteranno maggior numero di voti. In caso di parità di voti, sarà preferito il più anziano di laurea, ed in caso di parità di data della laurea, il più anziano d'età.

Roma, addì 2 giugno 1884.

Per il Ministro: BASTERIS

MINISTERO DELL' INTERNO

ELENCO *degli aspiranti agli impieghi della 1ª categoria della Amministrazione provinciale, nominati alunni nella categoria ed Amministrazione medesima con decreto Ministeriale 5 giugno 1884, in seguito a riportata idoneità negli esami di ammissione che ebbero luogo in aprile e maggio del corrente anno:*

1. Verdinois dott. Edoardo, della provincia di Napoli punti 100 con lode.
2. Bonomi dott. Vittorio, id. Sondrio, id. 99 id.
3. De Gaetani dott. Ippolito, id. Genova, id. 98 id.
4. Levi avv. Angiolino, id. Torino, id. 98 id.
5. Emprim dott. Enrico, id. Torino, id. 96.
6. Valle dott. Zeffiro, id. Genova, id. 95.
7. De Benedetti conte avv. Angelo, id. Genova, id. 95.
8. Melo dott. Giovanni, id. Vicenza, id. 95.
9. Notari dott. Giosuè, id. Salerno, id. 94.
10. Cassone dott. Eelice, id. Livorno, id. 94.
11. Sardagna barone dott. Silvio, id. Venezia, id. 93.
12. Oreglia di Santo Stefano barone dott. Felice, id. Cuneo, id. 93.
13. Severi dott. Firmino, id. Modena, id. 92.
14. Lanari dott. Domenico, id. Padova, id. 90.
15. Sansone dott. Diodato, id. Potenza, id. 90.
16. Tiretta conte dott. Gio. Battista, id. Treviso, id. 90.
17. Di Caporiacco nob. dott. Giuliano, id. Udine, id. 90.
18. Girardi dott. Gerardo, id. Napoli, id. 90.
19. Pistolese dott. Gerardo, id. Potenza, id. 88.
20. Cerboni dott. Enrico, id. Livorno, id. 88.
21. Baldelli Boni conte dott. Giovanni Battista, id. Arezzo, id. 87.
22. Spirito dott. Michele, id. Potenza, id. 87.
23. Graziani dott. Benedetto, id. Verona, id. 86.
24. Rende dott. Alfonso, id. Napoli, id. 85.
25. Terenzio dott. Giovanni, id. Aquila, id. 83.
26. De Francisci dott. Pietro, id. Palermo, id. 82.
27. Boron dott. Vittorio Emanuele, id. Torino, id. 82.
28. Forghieri dott. Cesare, id. Modena, id. 82.
29. De Novellis dott. Fedele, id. Cosenza, id. 81.
30. Ricci dott. Giovanni, id. Caserta, id. 81.
31. Mosca dott. Carlo, id. Alessandria, id. 80.
32. Argenti dott. Antonio, id. Padova, id. 80.
33. Varriale dott. Michele, id. Napoli, id. 79.
34. Rossi dott. Luigi, id. Foggia, id. 78.
35. Semeraro dott. Pasquale, id. Lecce, id. 78.
36. Recchi dott. Egisto, id. Ascoli, id. 78.
37. Masi dott. Giuseppe, id. Avellino, id. 78.
38. Tapparo dott. Giuseppe, id. Torino, id. 77.
39. Pulcrano dott. Luciano, id. Campobasso, id. 77.
40. Girio dott. Alessandro, id. Cuneo, id. 77.
41. Izzo dott. Gaetano, id. Reggio Calabria, id. 76.
42. Folco avv. Andrea, id. Cuneo, id. 76.
43. Di Gennaro dott. Giuseppe, id. Napoli, id. 76.
44. Mantica cav. dott. Cesare, id. Udine, id. 76.
45. De Negri dott. Girolamo, id. Genova, id. 76.
46. Solimena dott. Nicola, id. Napoli, id. 76.
47. Gariglio dott. Tommaso, id. Torino, id. 75.
48. Radini Tedeschi Baldini cav. dott. Giuseppe, id. Piacenza, id. 75.
49. Morandini dott. Egidio, id. Pavia, id. 75.
50. Asinelli Boccabarili cav. dott. Giuseppe, id. Piacenza, id. 75.
51. Biondi dott. Achille, id. Napoli, id. 72.
52. Brogiani dott. Italo, id. Siena, id. 72.
53. Zuppani conte dott. Paolo, id. Belluno, id. 72.
54. Ansaldi dott. Orso, id. Genova, id. 71.
55. Gilardoni dott. Ernesto, id. Napoli, id. 70.
56. Miotti dott. Ausonio, id. Vicenza, id. 69.
57. Alberti dott. Lodovico, id. Venezia, id. 67.
58. Lepore dott. Antonio, id. Campobasso, id. 66.
59. Fossa conte dott. Benedetto, id. Reggio Emilia, id. 64.
60. Ferrari dott. Francesco, id. Porto Maurizio, id. 63.
61. Lolli dott. Luigi, id. Teramo, id. 62.
62. Alberti dott. Claudio, id. Napoli, id. 61.
63. Sarzana dott. Paolo, id. Cuneo id. 60.
64. Gagliardi dott. Vincenzo, id. Cosenza, id. 58.
65. La Gala dott. Giuseppe, id. Potenza, id. 58.
66. Carrari dott. Paolo, id. Treviso, id. 58.
67. Pertile dott. Angelo, id. Padova, id. 58.
68. Calvia dott. Michele, id. Cagliari, id. 56.
69. Serrano dott. Pasquale, id. Bari, id. 56.
70. Carrara dott. Ferruccio, id. Vicenza, id. 56.
71. Bianchi dott. Gualterio, id. Ancona, id. 53.
72. Spagna dott. Faustino, id. Siracusa, id. 52.
73. Manetti dott. Giovanni, id. Venezia, id. 52.

NB. La precedenza fra coloro che ottennero punti pari nell'esame di ammissione è provvisoria, riservandosi il Ministero dell'Interno di stabilirla definitivamente, allorchè gli perverranno i prospetti biografici individuali che all'uopo saranno richiesti.

Roma, addì 19 giugno 1884.

Il Direttore Capo della 1ª Divisione
VAZIO.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

AVVISO DI CONCORSO *alla cattedra di* Diritto e Procedura penale *nella R. Università di Parma.*

È aperto il concorso alla cattedra di *Diritto* e *Procedura penale* nella Regia Università di Parma, colle norme prescritte dal regolamento approvato con R. decreto 26 gennaio 1882, n. 629, e modificato con R. decreto 27 maggio 1883, n. 1364.

Le domande ed i documenti indicati in apposito elenco dovranno essere presentati al Ministero della Pubblica Istruzione non più tardi del 30 settembre 1884.

Ogni domanda inviata dopo quel giorno sarà considerata come non avvenuta.

Roma, 24 maggio 1884.

Il Direttore capo della Divisione per l'Istruzione Superiore
G. FERRANDO.

MINISTERO
di Agricoltura, Industria e Commercio

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Avviso di concorso.

È aperto il concorso a 6 posti di censore di disciplina e maestro di lingua italiana, storia, geografia, aritmetica e contabilità nelle scuole pratiche di agricoltura, con l'assegno annuo di lire 1800, e coll'alloggio (senza mobili e per una sola persona) a carico delle scuole.

Le nomine saranno fatte a seconda dei bisogni, e dopochè i concorrenti vincitori dei posti avranno compiuto lodevolmente, per un periodo di tempo da determinarsi caso per caso, un esperimento presso una scuola pratica di agricoltura, coll'assegno mensile di lire 100.

Il concorso è per esami; si terrà conto anche dei titoli. Gli esami si daranno in Roma nel Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio; incominceranno alle ore 9 antimeridiane del dì 2 settembre 1884, e saranno scritti ed orali.

Le materie d'esame sono:

a) Lingua italiana, storia, geografia, aritmetica e contabilità, secondo i programmi in vigore per i rispettivi insegnamenti nelle scuole tecniche;

b) Nozioni elementari di pedagogia e di didattica.

Le domande d'ammissione al concorso (in carta da bollo da lira 1) dovranno pervenire al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio (Direzione generale dell'agricoltura), non più tardi del 3 luglio 1884, contenere l'indicazione del domicilio del concorrente, ed essere corredate dei documenti indicati qui appresso:

a) Atto di nascita, dal quale risulti che il concorrente ha non meno di 21, nè più di 35 anni di età;

b) Stato di famiglia;

c) Attestato di cittadinanza italiana;

d) Attestato di buona condotta, rilasciato dai sindaci dei comuni dove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio;

e) Attestato d'immunità penale, rilasciato dal Tribunale del circondario d'origine;

f) Certificato medico di sana costituzione fisica;

g) Attestato dell'esito avuto alla leva militare;

h) Patente di maestro elementare superiore, o diploma di licenza di Liceo o di Istituto tecnico;

i) Prospetto degli studi fatti, della carriera percorsa e delle occupazioni avute.

Tutti i documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e vidimati dall'autorità politica o giudiziaria. I documenti *b), d), e), f)*, devono essere di data non anteriore al 1° maggio 1884.

Roma, il 16 giugno 1884.

Il Direttore generale dell'Agricoltura
N. MIRAGLIA.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero dell'Interno:*

Con RR. decreti del 20 maggio 1884:

Civilotti cav. avv. Gerolamo, consigliere delegato di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale, promosso alla 1ª classe;

Perrino cav. avv. Ferdinando, id. id. id., id. id.;

De Tomi Francesco, segretario di 1ª classe id., nominato per merito consigliere di 2ª classe nel 2° grado;

Speranza dott. Benvenuto, id. id. nell'Amministrazione centrale, nominato consigliere di 2ª classe nel 2° grado in seguito ad esame;

Cataldi Carlo, id. di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale, id. id. id.;

Casa Eugenio e Rossi Alessandro Luigi, segretari id. id., promossi alla 1ª classe;

Vidili Francesco, Morini Alessandro, Biagi Celestino, Belli Mariano, Corrias dott. Emilio, Trinchieri dott. Adriano, Capoduro dott. Giovanni e Brusoni dott. Riccardo, id. id. id., promossi alla 2ª classe;

Mina dott. Annibale, D'Arcais dott. Damiano, Bellini dottor Nicola, Carracino dott. Luigi, Gazzano dott. Nicola, Sabbadini dott. Francesco, Monaldi marchese dott. Rodolfo, Centeni Romani dott. Alfredo, D'Eufemia dott. Emilio, Pongileoni conte dott. Cesare e Botteoni avv. Giuseppe, sottosegretari id. id., nominati segretari di 3ª classe.

Con R. decreto dell'11 maggio 1884:

Coscia dott. Francesco, segretario di 2ª classe id., collocato in aspettativa per motivi di salute, in seguito a sua domanda.

Con RR. decreti del 30 maggio 1884:

De Blasi Giuseppe, id. di 3ª classe id., in aspettativa per motivi di salute, richiamato in attività di servizio;

Negozi dott. Alessandro, sottosegretario nell'Amministrazione provinciale, in aspettativa per motivi di salute, richiamato in attività di servizio.

Con R. decreto del 15 maggio 1884:

Finzi dott. Adolfo, sottosegretario nell'Amministrazione provinciale, accettate le dimissioni.

Con R. decreto dell'8 maggio 1884:

Olivero Francesco, ragioniere di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale, in aspettativa per motivi di salute, collocato a riposo in seguito a sua domanda.

Con RR. decreti del 22 maggio 1884:

Ronchail Mauro e Barbi Luigi, computisti di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale, promossi alla 1ª classe;

Serio Giuseppe, Assandro Cristoforo, Testa Traiano, Labadini Luigi, Codirenzi Domenico, Mazzocchi Gabriele, Filippini Ernesto, Ferrari Vittorio, Cattaneo Emilio, Della Via Giuseppe, Torcioni Edoardo, Tringali Cosimo, Ajmetti Giuseppe, Adelasio rag. Arturo, Ganelli Giuseppe, Del Buttero Enrico, computisti di 3ª classe nell'Amministrazione provinciale, promossi alla 2ª classe;

Santi Ciro, Alcioni Giovanni e Minetti Filippo, id. id., promossi alla 2ª classe, e con altro R. decreto di pari data nominati computisti di 2ª classe nel Ministero dell'Interno.

Con R. decreto dell'8 maggio 1884:

Dondi Dall'Orologio Achille, già computista di 3ª classe nell'Amministrazione provinciale, collocato a riposo in seguito a sua domanda.

Con R. decreto del 30 maggio 1884;

Brunetti Giuseppe, archivista di 1ª classe nell'Amministrazione provinciale, collocato in aspettativa per motivi di salute in seguito a sua domanda.

Con R. decreto del 4 maggio 1884:

Contini Francesco, ufficiale d'ordine di 1ª classe nell'Amministrazione provinciale, collocato a riposo in seguito a sua domanda.

Con RR. decreti del 15 maggio 1884:

Piccirilli Enrico, ufficiale d'ordine di 1ª classe nell'Amministrazione provinciale, collocato a riposo in seguito a sua domanda;

Ricca Paolo, ufficiale d'ordine di 1ª classe nell'Amministrazione provinciale, in aspettativa per motivi di salute, richiamato in attività di servizio.

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione carceraria:*

Con R. decreto dell'11 maggio 1884:

Cottone dott. Giuseppe, sanitario nell'Amministrazione carceraria, collocato a riposo in seguito a sua domanda.

Con RR. decreti del 18 maggio 1884:

Evangelisti cav. Emilio, direttore di 4ª classe nell'Amministrazione carceraria, accettate le dimissioni dall'impiego a decorrere dal 16 maggio 1884;

Cattaneo Michele, applicato di 1ª classe id., collocato in aspettativa per motivi di salute, in seguito a sua istanza, a decorrere dal 1° giugno 1884, coll'assegno annuo di lire 1000;

Greco Giovanni, vicedirettore di 2ª classe id., collocato a riposo, in seguito a sua domanda, a decorrere dal 1° marzo 1884.

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione telegrafica:*

Con RR. decreti del 22 maggio 1884:

Lay-Ciuffo Raffaele, ufficiale a lire 2000, promosso allo stipendio di lire 2500;

Benati Giuseppe e Miradanti Napoleone, ufficiali a lire 1200, promossi allo stipendio di lire 2000.

Con Direttoriale decreto del 28 maggio 1884:

Benedetti Giuseppe, usciere telegrafico, è, d'autorità, collocato in aspettativa per causa d'infermità.

Con Direttoriali decreti del 30 maggio 1884:

Castelli Giovanni Battista, usciere, accordatogli l'aumento sessennale di lire 90 sullo stipendio, che è così portato a lire 1050;

Clementi Camillo, guardafili, accordatogli l'aumento sessennale di lire 84 sullo stipendio, che è così portato a lire 924.

Con Ministeriale decreto del 2 giugno 1884:

Gentile Rosario, segnalatore semaforico, è collocato a riposo per infermità che lo ha reso inabile al servizio, e contemporaneamente ammesso a far valere i propri titoli per quanto potrà competergli a termini di legge.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifica d'intestazione (*2ª pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 per cento, cioè: n. 650668 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 10; n. 650669 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 10, al nome di Allemandi *Ernesta* fu Giacomo, minore, sotto la patria potestà della madre Ambrogio Anna fu Giuseppe, vedova di Giacomo Allemandi, domiciliata in Saluzzo (Cuneo); numero 650670 per lire 15, e n. 650671 per lire 15, al nome di Allemandi *Romano*, Maddalena, Anna Maria ed *Ernesta*, figlio e figlie del fu Giacomo, le prime due nubili, l'ultima minore, sotto la patria potestà della madre Ambrogio Anna vedova Allemandi, eredi indivisi, domiciliati in Saluzzo (Cuneo), sono state così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi rispettivamente a Allemandi *Maria-Angela-Ernestina* fu Giacomo, minore ecc. (il resto come sovra), ed Allemandi *Giacomo-Giovanni-Romano-Secondo*, *Maria-Lucia-Maddalena*, Anna-Maria e *Maria-Angela-Ernestina* fu Giacomo, le prime due nubili ecc. ecc., (il resto come sovra), veri proprietari delle rendite stesse.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, 9 giugno 1884.

Per il Direttore Generale: Pagnolo.

Rettifica d'intestazione (*2ª pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 per cento, cioè: n. 630293 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 35; n. 766327 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 55, al nome di *Rossi* Teresa fu Giovanni, nubile, domiciliata in Torino, sono state così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a *Rosso* Teresa fu Giovanni, nubile, domiciliata in Torino, vera proprietaria delle rendite stesse.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 9 giugno 1884.

Per il Direttore Generale: Pagnolo.

Rettifica d'intestazione (*2ª pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per cento, cioè: n. 39474 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 1200, al nome di Cravotto don *Giovanni* fu Domenico, domiciliato in Avigliana (Torino), venne così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Cravotto don *Marco o don Giovanni Marco* fu Domenico, domiciliato in Avigliana (Torino), vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, 9 giugno 1884.

Per il Direttore Generale: Pagnolo.

Rettifica d'intestazione (*1ª pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per cento, cioè: n. 565691 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 135, al nome di Riolfo *Giacinto* fu Giuseppe, minore, sotto l'amministrazione della madre Stenca Maria, domiciliata in Camerana (Cuneo), è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Riolfo *Lorenzo-Giacinto* fu Giuseppe, minore, sotto l'amministrazione della madre Stenca Maria, domiciliata in Camerana (Cuneo), vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, li 18 giugno 1884.

Per il Direttore Generale: Pagnolo.

Rettifica d'intestazione (*1ª pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per cento, cioè: n. 687413 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 50, al nome di Tosi *Vittorina* fu Ambrogio, minore, sotto la patria potestà della madre Solbiati Carolina fu Antonio, domiciliata in Busto Arsizio

(Milano), è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Tosi *Angela-Vittoria-Libera* fu Ambrogio, minore, sotto la patria potestà della madre Solbiati Carolina fu Antonio, domiciliata in Busto Arsizio (Milano), vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, 18 giugno 1884.

Per il Direttore Generale: PAGNOLO.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (*1ª pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per cento, cioè: n. 603109 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 160, al nome di Cardarola Raffaele e *Francesco* fu Raffaele, minori, sotto la tutela di Giovanni Cardarola, domiciliati in Napoli, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Cardarola Raffaele e *Vincenzo* fu Raffaele, minori, sotto la tutela di Giovanni Cardarola, domiciliati in Napoli, veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell' articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, 18 giugno 1884.

Per il Direttore Generale: PAGNOLO.

Regia Prefettura della provincia di Molise

Il R. provveditore agli studi

NOTIFICA

Che, conformente all'art. 92 del regolamento generale per i Convitti nazionali, approvato con R. decreto del 16 aprile 1882, viene aperto il concorso a 3 posti semigratuiti in questo Convitto nazionale Mario Pagano, da conferirsi per l'anno scolastico 1884-85, sotto l'osservanza delle seguenti norme:

Il candidato per essere ammesso al concorso, deve porgere al rettore del detto Istituto-Convitto, non più tardi del 3 luglio prossimo:

a) Una istanza in carta legale, scritta di sua propria mano, nella quale sia anche detto in quale scuola ed in quale classe faccia gli studi;

b) L'attestazione autentica del direttore di detta scuola, o quella di promozione, se il candidato proviene da scuola pubblica;

c) La fede legale di nascita;

d) Un attestato di moralità, rilasciata dal direttore dell'Istituto donde proviene;

e) Una dichiarazione della Giunta municipale sulla professione del padre, sul numero e la qualità delle persone che compongono la famiglia, sulla somma che la famiglia paga a titolo di contribuzione, attestata dall'agente delle tasse, pel patrimonio dei genitori, o del candidato stesso.

Siffatti documenti dovranno presentarsi entro il termine sopra stabilito, scorso il quale l'istanza non potrà più essere accolta. Ogni frode in tali documenti sarà punita con l'esclusione dal concorso, o con la perdita del posto quando già sia stato conferito.

Per l'ammissione a questo concorso è necessario che il candidato goda i diritti di cittadinanza, abbia compiuto gli studi elementari, e non abbia oltrepassato, al tempo del concorso, il dodicesimo anno di età.

Al requisito dell'età è fatta eccezione per gli alunni dell'istesso Convitto o di altro egualmente governativo.

Gli esclusi dal concorso possono, avuto l'avviso, richiamarsene, entro otto giorni, al Consiglio scolastico, il quale giudica definitivamente.

Le prove di esame incominceranno il giorno 19 dello stesso mese di luglio, nel locale del Convitto nazionale, alle ore 9 antimeridiane.

Campobasso, 1° giugno 1884.

Il R. Provveditore agli studi: MARINELLI.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì 20 giugno 1884

Presidenza del Presidente TECCHIO.

La seduta è aperta alle 2 e 25.

Zini, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione del progetto di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1884 al 30 giugno 1885.

Pantaleoni, poichè ieri non fu presente quando gli toccava di parlare, ringrazia ora il Ministro dei Lavori Pubblici per le risposte dategli. Gli raccomanda di provvedere alla tutela della libertà della corrispondenza telegrafica.

Quanto alla unificazione delle tariffe, spiega il senso delle osservazioni fatte, perchè vengano rettamente interpretate.

Ritiene che dove laghi non esistono, forse sarebbe opportuna la creazione di serbatoi d'acqua. Crede che quanto al Tevere, forse sarebbe stato preferibile elevare il livello del suolo, anzichè rettificare l'alveo.

Raccomanda di studiare le questioni di altri laghi, e fra gli altri di quello del Trasimeno.

Conchiude rinnovando i suoi ringraziamenti al Ministro.

Genala, *Ministro dei Lavori Pubblici*, terrà conto delle nuove osservazioni fatte dal senatore Pantaleoni, alcune delle quali saranno soddisfatte con progetti di legge che dovranno essere presentati al Parlamento.

Presidente. Procedesi ora all'esame dei singoli capitoli del bilancio in discussione.

Zini, *segretario*, dà lettura dei capitoli, che sono approvati senza osservazione sino al 21 inclusivo.

I capitoli 22 e 23 riguardano le *bonifiche*.

Tabarrini raccomanda caldamente al Ministro di portare la sua attenzione sulla bonifica della Maremma toscana. Rammenta come dopo il 1859 i lavori per quella grande opera sieno stati estremamente trascurati, e come il Governo italiano abbia fatto per essa molto meno di quello che vi aveva fatto il piccolo Governo toscano; di guisa che ne andarono perduti benefizi che parevano assicurati, e le popolazioni maremmane si trovano sfiduciate. Sa che i lavori furono ultimamente ripigliati. Raccomanda che essi vengano spinti con intensità paragonabile alla grandezza dello scopo che si deve raggiungere.

Genala, *Ministro dei Lavori Pubblici,* riconosce che dal 1859 in poi i lavori di bonifica della Maremma toscana furono grandemente trascurati, però essi furono in questi ultimi tempi ripresi. Trattasi ora anche di vedere se sia il caso di arrecare qualche modificazione ai progetti della bonifica. Sicuramente poi trattasi di farvi agire con maggiore intensità le macchine idrovore.

Promette il Ministro di tenere nel maggior conto le raccomandazioni dell'onorevole Tabarrini, e di voler fare quanto valga per rassicurare pienamente le popolazioni della Maremma.

Tabarrini, ringrazia ed esprime la speranza che alle promesse del Ministero conseguano effetti proporzionati.

Approvansi i capitoli 22 e 23 ed i successivi fino al 72 che riguardano: *Sussidi per la costruzione di strade comunali obbligatorie.*

Saracco, *relatore,* ringrazia il Ministro per quello che disse ieri circa l'intenzione sua di sollecitare la repartizione dei fondi assegnati per quest'oggetto nel bilancio, e per l'imparzialità con cui, senza dubbio, si procederà a questo reparto. Per altro lo prega di considerare che i tre milioni recati da questo capitolo sono pochi, troppo pochi, in paragone della celerità e della vastità con cui la costruzione delle strade venne spinta dai comuni ed in paragone dei crediti che per ciò competono ai comuni stessi, e che lo Stato non è in grado di pagare colla necessaria sollecitudine.

Genala, *Ministro dei Lavori Pubblici,* non nega che i tre milioni inscritti in questo capitolo sieno pochi per l'oggetto a cui sono destinati. Non dipende dalla sua buona volontà di aumentarli. La questione diventa di finanza. Osserva come, ad ogni modo, anche questo anno, come nell'anno passato, sia da sperare che la detta somma venga aumentata, così che in un tempo meno remoto lo Stato possa soddisfare ai suoi debiti arretrati verso i comuni per costruzione di strade obbligatorie.

Seguono brevi repliche del senatore Saracco, *relatore,* e del Ministro, dopo di che il capitolo 72 ed il successivo 73 sono approvati.

Il capitolo 74 concerne: *Nuovi lavori idraulici nei corsi di acqua di 1ª e 2ª categoria.*

Morini, raccomanda al Ministro di volere occuparsi di migliorare in qualche grado le condizioni miserrime della navigazione sul Ticino.

Genala, *Ministro dei Lavori Pubblici,* si informerà della questione e nei limiti del bilancio si darà cura di assecondare la raccomandazione del preopinante.

Approvasi il capitolo 74 ed i successivi sino al 120 ultimo del bilancio, nonchè i tre articoli del progetto di legge annesso al bilancio medesimo.

Approvazione del progetto di legge: Spese in conto capitale sulle ferrovie in esercizio di proprietà dello Stato, per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 30 giugno 1884.

Sopra proposta del Ministro dei Lavori Pubblici il Senato consente a che, introducendosi un parziale invertimento nell'ordine del giorno, si esamini questo progetto prima di altri che vi sono inscritti.

Il progetto di legge viene approvato senza osservazioni.

Discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Istruzione Pubblica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1884 al 30 giugno 1885.

Pantaleoni. Dice che noi andiamo incontro ad una nuova civiltà. Esamina lo stato della nostra legislazione scolastica in rapporto agli indirizzi di questa nuova civiltà. In ispecie considera l'ordinamento stabilito colla legge Casati, esprimendo il giudizio che essa, particolarmente per la insufficienza di disposizioni pratiche, non corrisponda adeguatamente allo spirito ed ai bisogni della società moderna.

Altravolta, anche sotto l'aspetto scientifico, le nazioni attendevano a stare da sè, ed erano gelosissime delle proprie scuole e delle proprie tradizioni. Ora questa specie di separatismo e di intolleranza per poco non è affatto scomparsa.

Accenna alle macchine, ai progressi della chimica, della fisica, alle novità che ne sono venute all'industria, all'agricoltura, al commercio, ad altri elementi di civiltà, ed alle conseguenti necessità che ogni nazione provveda a tenersi alla debita altezza se essa vuole poter occupare il suo posto nella gran lotta del mondo.

Quello che si ricerca prevalentemente nella società attuale è il lavoro materiale, il lavoro rimunerativo, il quale, secondo l'odierno indirizzo della società, va in gran parte a prendere il posto del lavoro intellettuale.

La grande scienza che ha sviluppato nuove forze ha molta influenza nella produzione della ricchezza. Analogamente a questo nuovo indirizzo la scienza è diventata anch'essa più positiva ed esperimentale. L'oratore non crede che l'istruzione pubblica delle classi inferiori presso di noi corrisponda a questo nuovo indirizzo.

Presso di noi basta saper leggere e scrivere per poter partecipare al reggimento della cosa pubblica mercè il famoso articolo 100 della nuova legge elettorale. Qui l'oratore passa in rivista i dati precisi della durata dell'istruzione elementare presso quasi tutti gli Stati di Europa, durata che è di gran lunga superiore a quella stabilita in Italia.

In questa mancanza di istruzione l'oratore ritrova la causa della inferiorità dell'operaio italiano circa la produzione, circostanza che risulta altresì dalle testimonianze dei produttori italiani e dai dati portati dalla relazione che precede il progetto di legge.

Lo sviluppo dell'istruzione e dell'educazione dell'operaio con intendimenti pratici o rimunerativi interessa anche la finanza, perchè si connette alla prosperità nazionale, e l'operaio stesso sarà il primo a trarne profitto.

Un'altra circostanza che prova la inferiorità dell'istruzione del nostro operaio, si ritrova nella quota che ciascun cittadino paga all'anno per l'istruzione, quota che è minima in Italia, come si rileva da dati statistici che l'oratore cita.

È adunque essenziale che mercè una buona istruzione pratica si formino uomini che lavorino e che guadagnino, perchè costoro sono anche uomini d'ordine ed utili alla società.

Forse al cattivo indirizzo della nostra istruzione si deve attribuire l'enorme numero di settantasettamila detenuti, che è superiore, proporzionatamente, a quello dei detenuti di tutti gli altri Stati.

Deplora la mancanza delle macchine o almeno dei modelli delle macchine tanto indispensabili per migliorare l'istruzione media dell'operaio, mentre d'altra parte le scuole tecniche, i licei e simili istituti non han servito e non servono ad altro che a creare migliaia e migliaia di spostati.

Parla delle Facoltà e trova che le medesime presso di noi, come anche in Francia, non riescono a portare alle industrie i vantaggi delle scoperte scientifiche che dovrebbero avere origine nei grandi gabinetti, ma che si svolgono e si applicano dagli industriali.

A questo proposito l'oratore cita l'opinione di alcuni illustri pubblicisti.

Parla della necessità della fondazione di un grande Istituto scientifico superiore che assolutamente manca in Italia.

Esprime l'opinione che arrecherebbe danni gravissimi al nostro paese un ordinamento della istruzione superiore il quale circoscrivesse tutta la scienza sociale ai soli professori delle Facoltà. Laonde l'oratore si aspetta che l'attuale Ministro di Pubblica Istruzione non vorrà mantenere un progetto che si trova davanti al Senato e che si fonda appunto principalmente sopra questo criterio.

L'oratore si dichiara stanco, e prega il Senato a consentirgli di rinviare a domani il seguito del suo discorso.

Presidente chiede se il Senato acceda alla istanza del senatore Pantaleoni.

Il Senato acconsente.

Il seguito della discussione è rinviato a domani.

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

Ordine del giorno per la seduta del 21 giugno alle ore 2 pom.

I. Votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge ultimi discussi.

II. Discussione dei seguenti progetti di legge:

1. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Istruzione Pubblica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1884 al 30 giugno 1885;

2. Stato di previsione della spesa del Ministero della Guerra, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1884 al 30 giugno 1885;

3. Stato di previsione della spesa del Ministero della Marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1884 al 30 giugno 1885;

4. Bonificamento delle regioni di malaria;

5. Derivazione delle acque pubbliche e modificazioni all'art. 170 della legge sulle opere pubbliche;

6. Concorso dello Stato nella erezione di un monumento commemorativo della battaglia di Calatafimi;

7. Cessione all'Amministrazione del Manicomio di Palermo dello stabile demaniale in quella città, denominato *Vignicella;*

8. Approvazione di contratti di vendita e di permuta di beni demaniali;

9. Convenzioni stipulate tra il Governo del Re ed i municipi di Genova e Oneglia.

III. Relazione di petizioni.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì 20 giugno 1884

SEDUTA ANTIMERIDIANA.

Presidenza del Vicepresidente PIANCIANI.

La seduta comincia alle 10 5.

Ungaro, *segretario,* legge il processo verbale della seduta antimeridiana di mercoledì.

Merzario nota che negli articoli della legge relativa ai maestri elementari sono incorsi due errori. L'ultimo capoverso dell'articolo 6 fu inserito per errore di stampa e deve essere soppresso; e vi ha da fare una lieve correzione d'un errore materiale nell'articolo 7.

Coppino, *Ministro dell'Istruzione Pubblica,* consente in queste correzioni.

Ercole, a proposito del processo verbale, annunzia di avere presentato il giorno 17 corr. una petizione del professore Carlo Ferraris di Torino e di molti maestri delle varie provincie del Regno, con la quale sottopongono alla Camera varie considerazioni in merito al disegno di legge sui maestri elementari, testè discusso.

Prega il relatore di riferire, secondo la consuetudine, intorno a questa ed alle altre petizioni che possono essergli pervenute.

Non prese parte alla discussione di questo progetto di legge perchè non gli pare che esso soddisfi punto ai desideri dei maestri elementari, i quali chiedono ben altro. Egli ha voluto dir ciò per adempiere ad un dovere.

Della Rocca domanda se la Commissione sia in grado di riferire anche sulle petizioni dei maestri di Torre Annunziata.

Merzario riferisce sulle petizioni dei maestri. Espostone l'elenco, soggiunge che la Commissione ha tenuto conto delle domande che si riferivano alla posizione morale dei maestri; ma che non poteva tener conto, non essendo ciò nelle sue attribuzioni, di quelle che si riferivano alle condizioni materiali.

(Il processo verbale è approvato).

Convalidazione del Regio decreto riguardante le industrie ammesse al beneficio della diminuzione della tassa sugli spiriti — Maggiore spesa per la costruzione degli uffici doganali di Milano e di Catania.

Ungaro, *segretario,* ne dà lettura.

(Sono approvati senza discussione).

Discussione del disegno di legge per istituzione di Scuole pratiche e speciali di agricoltura.

Cefaly si aspettava molto di più, all'oggetto della istituzione di queste scuole; e confessa di esser rimasto in parte deluso dalla presentazione del disegno di legge e dalle modificazioni introdottevi dalla Commissione. Egli crede che avrebbe potuto farsi assai meglio.

Accenna ai rilevantissimi vantaggi che si potrebbero avere dalle scuole ambulanti, quali se ne trovano con eccellenti risultamenti in Germania. Gli agricoltori poveri, i più lontani, come potranno mai venire ad avere una istruzione pratica se le scuole rimangono fisse nei capoluoghi? Ritiene inoltre che corte nozioni elementari di agricoltura potrebbero essere date dagli stessi maestri (*Bene!*) che costano tanto ai poveri comuni.

Per questo maggior lavoro i maestri potrebbero anche avere un aiuto materiale con un soprassoldo a carico del Ministero di Agricoltura.

Indica gli eccellenti effetti delle scuole agrarie, e specialmente delle vigne modello in Svizzera.

Nota come da noi, invece, gli aggravi continui ed eccessivi abbiano inaridito le vere sorgenti di ricchezza e di prosperità per la nostra agricoltura.

Conchiude coll'esortare il Ministro d'Agricoltura a proporre provvedimenti che valgano a risolvere il problema agrario, i cui termini sono: istruzione agraria, diffusione del credito ed alleviamento dei tributi (*Bene! Bravo!*)

Arnaboldi approverà il disegno di legge, perchè esso mira a rompere inveterate tradizioni agrarie ed a preparare il terreno alle innovazioni suggerite dalla scienza, rendendo veramente efficace l'opera delle scuole superiori, dei Comizi agrari, delle esposizioni regionali.

Ravviserebbe opportuno complemento a questo disegno di legge l'insegnamento agrario nelle scuole normali e la istituzione delle scuole ambulanti, che sì buona prova hanno fatto in Germania. (*Bravo!*)

Lamenta però lo scarsissimo numero dei contadini che finora frequentarono le scuole stesse, e la soverchia e non pratica estensione dei programmi; e prega il Ministro di provvedere in proposito, pigliando esempio da quello che fu fatto da altre nazioni, sia per incoraggiare la frequenza degli alunni, sia per il miglior indirizzo che alle scuole debba esser dato. (*Bene!*)

Zucconi (*della Commissione*). Sebbene non lo consideri perfetto, approverà il disegno di legge, la cui bontà dipende, più che dalla perfezione della forma, dalla saviezza della sua esecuzione, e specialmente dallo sviluppo che all'insegnamento agrario verrà dato nelle scuole superiori e nelle scuole secondarie di agricoltura, di cui raccomanda la diffusione.

La seduta è levata a ore 12 20.

SEDUTA POMERIDIANA.

Presidenza del Presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 2 20.

Ungaro, *segretario,* legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Lucchini, parlando sul processo verbale, in risposta alle osservazioni fatte ieri dall'onorevole Sani S. sul ritardo nel riferire sopra una petizione riguardante la provincia di Ferrara, dichiara che è pronto a riferire quanto prima alla Camera.

(Il processo verbale è approvato.)

Votazione a scrutinio segreto di cinque disegni di legge già approvati.

Capponi, *segretario,* fa la chiama.

Presidente. Si lasceranno le urne aperte.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio 1884-1885 e relative interrogazioni e interpellanze dei deputati Aventi e altri, Carmine e Taverna, Caperle, Cavallotti, Mascilli, Cavallotti Della Rocca, Sani Severino, Costa, Majocchi, Fortis e altri.

Presidente determina l'ordine delle interrogazioni ed interpellanze.

E dà quindi facoltà di parlare all'onorevole Carmine per svolgere la sua interrogazione.

Carmine svolge la seguente interrogazione, anche a nome dell'onorevole Taverna:

« I sottoscritti chiedono d'interrogare l'onorevole Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno, sull'esecuzione delle disposizioni sancite dall'art. 46 della legge elettorale. »

Dimostra, esponendo i resultati delle statistiche, che è necessario di procedere ad una migliore circoscrizione elettorale.

Caperle svolge la seguente interpellanza diretta all'onorevole Presidente del Consiglio e Ministro dell'Interno:

« Quando e come il Ministro si proponga di ottemperare alla disposizione dell'articolo 46 della legge elettorale politica 24 settembre 1882, con la presentazione del disegno di legge per la revisione del riparto dei deputati per ogni provincia, e della corrispondente circoscrizione dei Collegi. »

Esamina la proporzione della rappresentanza, non solo nelle diverse provincie, ma nelle regioni italiane. E nota che vi ha una sproporzione evidente tra alcune provincie ed altre, tra alcune ed altre regioni. Afferma la necessità di provvedere secondo la legge.

Depretis, *Presidente del Consiglio,* osserva che il riparto fatto con la legge elettorale era più un riparto di fatto che di diritto; tanto che per l'articolo 46 era provveduto perchè si procedesse ad una rettificazione. E il Governo riconosce di dover presentare un disegno di legge in proposito; ed a tale effetto sono stati già fatti gli studi.

Ritiene però che con un nuovo riparto si debba mantenere la base di 135 Collegi, riducendo o aumentando il numero dei deputati per quelle provincie che ne hanno esuberanza o difetto; sempre però con razionali temperamenti. Si impegna di presentare tra non molto il disegno di legge relativo.

Carmine e **Caperle** si dichiarano soddisfatti.

Fortis, nell'assenza dell'onorevole Aventi, svolge la seguente interpellanza, firmata anche da lui e dagli onorevoli Bovio, Costa, Panizza, Ferrari L., Majocchi, Sani S., Bosdari, Saladini, Severi, Ferrari E., Bertani e Maffi:

« I sottoscritti, richiamandosi all'interrogazione svolta nella tornata del 7 dicembre scorso, chiedono d'interpellare l'onorevole Ministro dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, sull'indirizzo politico del Governo nelle provincie di Romagna. »

Accenna a fatti già seguiti in Cesena e in Forlì, notando che se vi furono tumulti, vi fu anche repressione eccessiva, tanto che non esiterebbe a chiamarla brutale, mentre con molto meno, con savi provvedimenti, avrebbesi potuto evitare ogni guaio.

Però alla interrogazione fatta su questo proposito nella Camera, il Ministro portò avanti, come al solito, le informazioni sue, dalle quali fece risultare che tutto era proceduto correttamente. Allora l'interrogazione fu cambiata in interpellanza.

Ora, una volta che i tumulti vi sono, la questione è di vedere se debba darsene la colpa alle popolazioni od al Governo. (*Mormorio a destra*) Deve appunto vedersi di chi sia la colpa e se vi sia qualche cosa di eccezionale in Romagna.

Ivi la criminalità non è eccezionale nè in rapporto al numero, nè alla qualità dei reati. In Romagna soltanto lo spirito pubblico è avverso al Governo; e in conseguenza alle istituzioni, che immedesima col Governo.

Cause di queste condizioni sono, prima di tutto, l'educazione politica dei 30 anni precedenti al 1859, nei quali il partito mazziniano aveva colà la preminenza non con svantaggio dell'Italia. Dopo non era certo facile il passaggio ad istituzioni monarchico-costituzionali. Questo è lo stato naturale delle cose.

Che cosa ha fatto il Governo per cambiarlo? In quello che ha fatto ha seguito assolutamente una falsa strada; salvo forse nei primi momenti che seguirono la rivoluzione parlamentare del 1876.

Ora i funzionari del Governo, scelti essi pure con criterio sbagliato, vanno in Romagna come in paese di conquista, mentre in realtà vi trovano una popolazione intelligente, laboriosa.

Il Governo appoggiandosi, specialmente nelle lotte municipali, al partito conservatore, alla parte aristocratica, viene sempre più ad alienarsi il popolo. Neppure la magistratura è rimasta immune dalla pecca di partigianeria (*mormorio*), e l'oratore sarebbe lieto di essere smentito in questo; ma associazioni che avevano carattere affatto diverso sono state giudicate come associazioni di malfattori. Ma per ciò che riguarda i particolari dei fatti se ne rimette alle testimonianze dell'onorevole Aventi.

E come si contengono gli agenti della pubblica forza? Invece di conciliare irritano col contegno provocante, con l'uso delle armi.

Dopo tutto questo è facile trovar la causa della irrequietezza e del malcontento di quelle provincie, le condizioni delle quali sono gravissime. Il lavoro difetta, i salari son bassi, le braccia abbondano; e coi nuovi sistemi agricoli la mezzadria va scomparendo.

Ora il Governo, in Romagna, non ha fatto nulla per migliorarne le condizioni. La stessa industria agricola, che prometterebbe molto, non è stata aiutata come avrebbe dovuto. La inerzia dei proprietari e la mancanza del credito affogano sul nascere i primi sviluppi.

Egli sarebbe lieto se un'idea antica, accolta recentemente dal Governo, venisse realmente posta in atto; quella di dotar quella regione di mezzi d'irrigazione. Ciò sarebbe molto e potrebbe condurre quelle popolazioni a vita più tranquilla ed agiata.

Con buoni e savi mezzi potrannosi combattere le idee avverse alle presenti istituzioni. Solo in questo modo e non in altro. Si riserva di presentare una mozione per dar luogo a discutere questo grave argomento. (*Benissimo! Bravo! a sinistra.*)

Serafini parla per fatto personale, perchè citato incidentalmente dall'onorevole Fortis nel narrare i fatti accaduti nel settembre in Forlì. Egli avrebbe detto che le autorità militari avevano disapprovato l'operato dei carabinieri e delle truppe. Egli allora era comandante colà del presidio, ed era l'autorità militare cui si allude.

Crede di dover rispondere e narrare il fatto per quanto lo riguarda.

Accenna alle circostanze dei fatti della sera del 10 settembre, nella quale si trovò insieme all'onorevole Fortis tra la folla che chiedeva che fossero rilasciati gli arrestati.

Mentre carabinieri e guardie di questura facevano sforzi per allontanare la folla, egli udì il colpo di un Wetterly, e vide un drappello di soldati che stava per caricare la folla; allora, temendo che accadessero guai maggiori, corse alla testa di quel drappello per impedire che si facesse fuoco; ma il capitano l'assicurò che aveva già ordini in questo senso. Seppe poi che quel colpo era dipeso dall'essersi scaricato un fucile mentre si caricava, sebbene gl'interessati abbiano diffusa la voce che la truppa aveva fatto uso delle armi.

Presidente. Ma onorevole Serafini, il suo fatto personale è esaurito. (*Sì! Sì!*)

Voci. Parli, parli.

Presidente. Onorevoli colleghi, io debbo fare osservare il regolamento. (*Benissimo!*)

Serafini. È stato accusato di avere, con una lettera, biasimato l'operato dei carabinieri e delle guardie di pubblica sicurezza, quindi egli intende di scagionarsi di quest'accusa.

Presidente. Ma l'onorevole Fortis non ha accennato a questa lettera. Ella potrà parlarne quando si svolgerà la mozione che l'onorevole Fortis intende di presentare.

Serafini ebbene dichiara che non ha scritto alcuna lettera in quel senso.

Fortis, per fatto personale, dichiara che ha attribuito all'onorevole Serafini una sola frase diretta ai soldati: « Per carità non fate fuoco. » Quanto alla deduzione che ne ha tratto, che cioè il far fuoco in quel momento sarebbe stato causa di una grave sventura, non gli pare che sia stata distrutta dal racconto dell'onorevole Serafini. Aggiunge che la carica seguì sì rapidamente gli squilli che egli ed il generale Serafini furono investiti dalla folla fuggente e sbalzati nel vano di una porta.

Depretis, *Ministro dell'Interno.* (*Segni di attenzione*). Egli sarà

breve, giacchè l'onorevole Fortis ha dichiarato che tanto egli, quanto l'onorevole Aventi, torneranno sull'argomento.

Non può abbandonare il sistema seguito finora, di attingere cioè le informazioni sui fatti dalle autorità politiche locali, perchè non saprebbe quale altro sostituire ad esso.

Il racconto fatto oggi dall'onorevole Serafini, del resto, l'ha persuaso, se ve ne fosse stato bisogno, che quelle informazioni sono esatte.

Quanto alle considerazioni svolte dall'onorevole Fortis sulle condizioni delle Romagne, egli non può comprendere come si possa considerare un fatto naturale l'avversione di popolazioni verso le istituzioni che hanno fatta l'Italia libera e gloriosa! *(Commenti).* Questo stato di cose si vuole attribuire al Governo? Ma si vorrebbe forse che il Governo tollerasse atti contro le nostre istituzioni? Voleva forse l'onorevole Fortis che nella sera del 13 settembre 1883 la forza pubblica si lasciasse strappare dalla folla gli arrestati? È obbligo del Governo di far rispettare sempre ed ovunque la legge.

Se qualche funzionario eccede, il Governo non lo lascia impunito.

Quanto alle condizioni economiche delle Romagne, osserva che esse sono migliori di quelle di molte altre parti del Regno, ma non crede che anche migliorandole si conterrebbero quelle popolazioni nelle quali la setta è un vecchio male.

In questa parte, del resto, il Governo, coi bonificamenti e colle scuole agrarie, ha fatto per le Romagne più che per altre provincie del Regno; e spera di poter migliorare anche il credito agrario, il quale, del resto, è scarso in tutto il paese.

Fortis non si può dichiarare soddisfatto. Se l'onorevole Depretis non intende abbandonare il suo metodo sulla ricerca della verità, dica almeno da quale delle varie autorità attinga le sue informazioni, perchè le informazioni stesse si possano discutere e vagliare, altrimenti il sindacato della Camera è reso perfettamente illusorio.

Nega che la discussione d'oggi abbia confermato i dati riferiti dall'onorevole Ministro dell'Interno, perchè i sassi lanciati allo stemma Sabaudo non hanno alcun rapporto con quelli che avvennero un'ora dopo, a meno che non si ammettesse quello della rappresaglia, il che sarebbe vergognoso e non ammissibile in un popolo civile. (Bene! *a sinistra.*)

Quelli che volevano liberare gli arrestati erano inermi ed inoffensivi, e il loro contegno non legittimava quello degli agenti della pubblica forza verso tutta la cittadinanza ignara di quello ch'era avvenuto.

Non entrerà ad apprezzare i benefici resi alla patria dalle presenti istituzioni; si limita a negare ch'esse sole abbiano reso l'Italia grande forte e gloriosa. E di questa opinione non sono solamente i radicali.

Conviene che si debba mantener l'ordine e far rispettare la legge, ma si possono ottenere tali risultati con due sistemi; ora il Governo ricorre a quello dei processi politici e degli eccessi polizieschi; e così il Governo non si fa strada nell'animo delle popolazioni.

Chiede formalmente all'onorevole Depretis se abbia alluso a lui quando ha accusato le persone influenti di non mettere in opera tutta la loro efficacia per conservare l'ordine; giacchè egli ha sempre fatto il possibile per calmare e pacificare.

Depretis, *Ministro dell'Interno.* Non basta.

Fortis. Non basta? Vuole forse che io sostenga la sua opera di Governo? *(Si ride)*

Esclude che in Romagna la criminalità sia eccezionale; e conferma che anche poche condanne si pronunciano, il che mostra che i processi non sono bene fondati.

Non ammette che il Governo abbia adeguatamente provveduto alle condizioni economiche della Romagna; e siccome intende che il grave argomento dei bisogni di quelle provincie sia ampiamente discusso, presenta la seguente risoluzione:

« La Camera,

« Ritenendo che la politica interna deve inspirarsi alla sincera osservanza della libertà ed all'imparziale ed equa applicazione delle leggi, avuto anche riguardo, nella scelta dei mezzi e dei procedimenti, all'indole delle popolazioni ed ai loro speciali bisogni;

« Ritenendo che allo Stato incombe il dovere di riparare, anche con provvedimenti straordinari, secondo le peculiari condizioni delle singole regioni, al malessere economico che travaglia le classi più povere, promovendo efficacemente la produzione ed il lavoro;

« Invita il Governo a conformare a questi criteri l'indirizzo della politica interna, e passa all'ordine del giorno. »

Depretis, *Ministro dell'Interno,* quando ne sia richiesto, non ha difficoltà di indicare le fonti, dalle quali attinge le sue informazioni; tanto è vero che spessissimo egli legge alla Camera rapporti delle autorità provinciali. Se tali informazioni non corrispondono a quello dei deputati, non c'è altro modo di ricavarne la verità fuori di quello d'ordinare un'inchiesta.

Per ciò che si attiene al suo metodo di Governo, egli procede colla massima moderazione; ma ricorre alla severità quando si tratta di difendere le leggi e le istituzioni.

Fortis non sa come si possa dire che, in caso di contraddizione, la Camera non abbia che ad ordinare un'inchiesta. Il Governo deve ordinarla, senza aspettare che lo faccia la Camera.

Depretis, *Presidente del Consiglio,* propone che la risoluzione presentata dall'onorevole Fortis si discuta nella discussione generale del bilancio dell'Interno.

Fortis la ritira, giacchè non c'è punto bisogno di una mozione per discutere l'argomento nella discussione generale del bilancio.

Presidente legge tre domande d'interrogazione ed una domanda d'interpellanza presentate dall'onorevole Cavallotti.

Non essendo presente l'onorevole Cavallotti, cadono per ora le sue domande; vuol dire che potrà ripresentarle.

Pais chiede che sieno iscritte nell'ordine del giorno di domani, essendo l'onorevole Cavallotti impedito da malattia di intervenire oggi alla Camera.

(La Camera approva).

Proclamazione del risultato delle votazioni.

Presidente proclama il seguente risultato delle votazioni fatte a scrutinio segreto:

Convalidazione del R. decreto riguardante le industrie ammesse al beneficio della diminuzione della tassa sugli spiriti.

Favorevoli 210
Contrari 31

Maggiori spese per le costruzioni degli uffici doganali di Milano e di Catania.

Favorevoli 205
Contrari 39

Pagamento degli stipendi, nomine e licenziamento dei maestri elementari.

Favorevoli 142
Contrari 101

Bilancio di previsione del Ministero di Grazia e Giustizia e delle entrate e spese del Fondo pel culto per l'esercizio 1884-1885.

Favorevoli 204
Contrari 41

Aumento di stipendio agli aggiunti giudiziari e ai pretori.

Favorevoli 201
Contrari 43

(La Camera approva).

Seguito dello svolgimento di interrogazioni ed interpellanze.

Mascilli svolge la seguente domanda d'interrogazione:

« Il sottoscritto chiede interrogare l'onorevole Presidente del Consiglio per sapere se le autorità locali di Benevento e di Campobasso hanno o no riferito sulle agitazioni sorte nel comune di Cercemaggiore, e sui motivi che le hanno occasionate. »

Ricorda che egli ha presentato questa domanda nel 5 maggio scorso, perchè il dì innanzi tutta la popolazione di Cercemaggiore si recò dal prefetto ad implorare che il comune fosse restituito alla provincia di Molise, per essere sottratto ai soprusi dei quali è vittima.

A por fine a questo deplorevole stato di cose, non può giovare che la proposta di legge ch'egli ha più volte presentato, per la aggrega-

zione di quel comune alla provincia di Molise; e di quella proposta sollecita la discussione.

Sani Severino svolge la seguente domanda di interrogazione:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'Interno circa la proibizione di porre nel comune di Copparo (provincia di Ferrara) una lapide a Giuseppe Mazzini, con una epigrafe che era stata approvata dall'autorità locale. »

Incomincia dal notare che i giovani radicali di Copparo, intendendo di porre nella piazza di quella città una lapide in memoria di Giuseppe Mazzini, ottennero che nelle spese contribuissero i liberali di ogni gradazione, per togliere così ogni colore partigiano a quella dimostrazione. Ed avevano già ottenuto il consenso delle autorità locali all'epigrafe da porre sul marmo, quando giunse un divieto da parte del prefetto di Ferrara, divieto inesorabile. Su questo fatto chiede spiegazioni al Ministro. (Bene! *dall'estrema sinistra*)

Majocchi svolge la seguente interrogazione:

« Il sottoscritto chiede di interrogare l'onorevole Ministro dell'Interno circa il divieto fatto ad una Società di reduci di presentare al Museo Capitolino una pergamena che interpreta la memoria di Garibaldi contraria alle convenzioni ferroviarie. »

Dà lettura del testo della pergamena, argomento della sua interrogazione; e, sebbene egli non l'approvi interamente, non sa comprendere perchè ne sia stata impedita la consegna al Museo Garibaldino, non contenendo essa alcuna espressione contraria alle leggi ed alle istituzioni; non essendo certo tale il concetto secondo il quale si interpretava il pensiero di Garibaldi contrario alla *feudalità bancaria*. Se il Presidente del Consiglio crede che i banchieri debbano essere compresi tra gli inviolabili *(si ride)* lo dica chiaramente.

Costa, sentendosi indisposto, prega la Camera di consentirgli di differire a domani lo svolgimento della sua interrogazione.

(La Camera approva).

Depretis, *Ministro dell'Interno*, assicura l'onorevole Mascilli che egli è convinto della convenienza di restituire il comune di Cercemaggiore alla provincia di Molise; ma siccome quell'aggregazione implica forse il riordinamento della provincia di Benevento, egli desidererebbe di poter considerare l'argomento presentando le sue proposte dopo le vacanze.

All'onorevole Sani risponde che altro è l'incriminabilità di uno scritto ed altro è l'affissione dello stesso; quando un'iscrizione, ancorchè non costituisca alcuna violazione di legge, manifesti il voto di mutare l'ordinamento politico, egli stima suo debito di impedire che venga esposta al pubblico. Respinge poi alcune generiche accuse fatte dall'onorevole Sani al Governo.

Quanto alla pergamena ricordata dall'on. Majocchi, furono consigliati i reduci a non esporla in luogo pubblico perchè offendeva la memoria di Garibaldi trascinando il nome di quel Grande nelle gare dei partiti *(Benissimo!)*.

Mascilli deplora che il Ministro dell'Interno non voglia affrettare un atto di suprema giustizia; molto più che la provincia di Benevento fino dal 1861 accondiscese ai voti di Cercemaggiore.

Sani S. è lieto che l'on. Depretis abbia ammesso che anche i suoi funzionari possono errare; ma non sa comprendere quale pericolo si sia ravvisato nella iscrizione che si voleva porre in Copparo.

Majocchi osserva che i reduci, come gli altri cittadini, hanno dovere di infondere nelle popolazioni quei sentimenti che reputano atti a mantenere vivi l'amore e la dignità della patria.

Borromeo, *questore della Camera*, presenta il bilancio interno della Camera.

Berio chiede che la legge per l'abolizione della tassa sulla minuta vendita venga inscritta nell'ordine del giorno delle sedute antimeridiane.

Depretis, *Presidente del Consiglio*, prega l'on. Berio di attendere che si accordi col Ministro delle Finanze.

Berio acconsente, purchè il Ministro dia la sua risposta domani.

La seduta è tolta alle 6 50.

Ordine del giorno per la seduta di domani
per le ore due pomeridiane.

1. Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Francica. (48)
2. Seguito della discussione del disegno di legge sopra lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio 1884-85 (142-A), e relative interrogazioni e interpellanze dei deputati Cavallotti, Costa, Fortis e altri.
3. Modificazione della legge sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della Guerra. (181) *(Urgenza)*
4. Responsabilità dei padroni e imprenditori per gl'infortuni degli operai sul lavoro. (73) *(Urgenza)*
5. Circoscrizione giudiziaria ed amministrativa dei due mandamenti di Pistoia. (118)
6. Disposizioni intese a promuovere i rimboschimenti. (35) *(Urgenza)*
7. Stato degli impiegati civili. (68) *(Urgenza)*
8. Provvedimenti relativi alla Cassa militare. (23)
9. Modificazioni ed aggiunte al titolo VI della legge 20 marzo 1865, n. 2298, allegato F, sulle opere pubbliche. (31) *(Urgenza)*
10. Riconoscimento giuridico delle Società di mutuo soccorso. (127) *(Urgenza)*
11. Abolizione delle decime e di altre prestazioni fondiarie. (86) *(Urgenza)*
12. Aggregazione del comune di Palazzo Canavese al mandamento d'Ivrea. (213)
13. Pensioni degli impiegati civili e dei militari, e costituzione della Cassa-pensioni. (22-A) *(Urgenza)*
14. Proroga del termine concesso dall'art. 1° della legge 29 giugno 1882 ai comuni del compartimento ligure-piemontese. (226-A) *(Urgenza)*
15. Spesa straordinaria per riparazioni delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria, (176-A) *(Urgenza)*

DIARIO ESTERO

Come già fu annunziato per telegrafo, lo scambio dei dispacci che consacra l'accordo conchiuso tra la Francia e l'Inghilterra è un fatto compiuto.

Un dispaccio da Londra, 17 giugno, all'*Agenzia Havas*, afferma che l'accordo è contenuto in tre dispacci. Il primo è una domanda di spiegazioni al gabinetto inglese; il secondo è la risposta di lord Granville, ed il terzo è l'accettazione da parte del gabinetto francese.

I termini di questi dispacci sono stati concretati lunedì 16 corrente, nel pomeriggio.

Il gabinetto inglese spedì i dispacci immediatamente, per la posta, agli ambasciatori inglesi affinchè li comunichino alle rispettive potenze.

Su desiderio del signor Gladstone è stato convenuto che i due governi presenterebbero simultaneamente, lunedì prossimo, le condizioni dell'accordo ai loro Parlamenti rispettivi.

« Quanto alle linee principali dell'accordo, aggiunge il corrispondente dell'*Havas*, esse sono conosciute, cioè: limitazione della durata dell'occupazione inglese a tre anni, e creazione di un controllo internazionale mediante l'allargamento dei poteri della Commissione del debito.

L'Inghilterra, che ha la presidenza di questa Commissione, avrebbe voluto ottenere per il presidente un voto preponderante in caso di parità di voti. Di più essa chiedeva la facoltà di poter ridurre l'interesse del debito. Ma

la Francia non ha voluto consentirvi; su queste questioni avrà quindi da pronunciarsi la Conferenza.

« La neutralizzazione del canale di Suez sarà l'oggetto di un accordo speciale da ottenersi in una Conferenza speciale. Come ordine di idee generali, le due potenze si sarebbero ispirate alle basi che lord Granville ha poste in un dispaccio che porta la data del 3 gennaio 1883. »

La stampa inglese quasi tutta si pronunzia contro il ministero per il suo accordo colla Francia nella questione egiziana. I fogli conservatori, come lo *Standard*, vanno in questo d'accordo, non solo col *Times*, ma anche coi giornali radicali, come la *Pall Mall Gazette*.

« Perchè, chiede lo *Standard*, il gabinetto Gladstone rifiuta esso di fare ciò che tutti, meno la Francia, vorrebbero che esso facesse? Ci si risponde che la Francia, per pura gelosia, desidera che noi non rimaniamo in Egitto e che pertanto non bisogna preoccuparsi nè dei bisogni di quel paese, nè dell'onore e degli interessi dell'Inghilterra, nè dei voti dell'Europa.

« Noi pensiamo essere dovere di tutta quanta la stampa di fare in modo che si conoscano le condizioni effettive ed i pericoli della situazione. Non c'entrano qui questioni di partito. Si tratta del buon senso, della prudenza, del coraggio dell'Inghilterra, ed incombe a tutti del pari, ai liberali, come ai conservatori, di fare in modo che tutto ciò non venga sagrificato per far piacere alla Francia. Se vogliamo trovare gli otto milioni di sterline che abbisognano all'Egitto è necessario che abbiamo le mani libere. »

Il *Times* giudica che i progetti privi, di senso, vagheggiati sulle prime dal governo inglese, non soltanto non possano difendersi dal punto di veduta inglese, ma sieno inoltre saturi di pericoli per gli interessi d'Europa. Condurre tutte le potenze sul suolo egiziano sarebbe, a parer suo, aprire un vasto campo di intrighi pubblici e privati, europei ed orientali, ed avrebbe per inevitabile risultato la guerra.

Proporre un controllo multiplo è tanto assurdo quanto l'accondiscendervi. In Egitto converrà che tutto si faccia per impulso straniero, ed in qualunque modo questo impulso debba manifestarsi, la forma multipla sarebbe la peggiore.

È impossibile aspettarsi da un simile controllo la minima azione disinteressata, e l'azione inversa ha già ridotto l'Egitto a una condizione tale che, anche quando l'Inghilterra trovi gli otto milioni di sterline, e ne paghi essa medesima gli interessi, il bilancio egiziano presenterebbe fra breve nuovi disavanzi. La Porta desidera un controllo multiplo perchè la influenza turca avrebbe maggiori probabilità di prevalere con un tale sistema che con un altro. Ma alla lunga anche la Turchia non potrebbe che pentirsi di siffatto sistema.

La *Pall Mall Gazette* constata che, malgrado tutte le smentite, rimane vero che il governo inglese negozia colla Francia per: 1° limitare la durata della occupazione in Egitto; 2° anticipare otto milioni di sterline al kedivè; 3° stabilire un controllo multiplo.

« Il punto vero ed essenziale in tutto ciò è questo: la nuova Cassa costituirà essa o no un controllo?

« Noi abbiamo sempre sostenuto che il governo inglese ha sempre desiderato che la Cassa effettivamente fosse un controllo. La Francia vuole il contrario. Il gabinetto inglese, come esso medesimo dichiarò, spera che la Commissione non sarà in ultima analisi che una « Corte dei conti » incaricata di controllare, ed al bisogno di aumentare con nuove tasse le entrate assegnate al servizio del Debito.

« Ora invece si annunzia che la Commissione riorganizzata avrà non solo l'incarico di incassare le entrate del Debito, ma anche le altre. La nostra speranza è che sopra questo punto si esagerino le concessioni fatte dal governo. »

Per quello che concerne il nnovo prestito, la stessa *Pall Mall Gazette* dice affermarsi che il governo inglese voglia riservarlo alla sola Gran Bretagna, e soggiunge: « Però, mentre si cerca di fare di noi i prestatori privilegiati del kedivé, invece di farci soli padroni responsabili del paese, finchè durerà la nostra occupazione, il nostro governo è risoluto di rimettere le entrate del paese fra mano di una Commissione nella quale i rappresentanti inglesi saranno in minoranza, e che si adoprerà specialmente ad assicurare il pagamento dei cuponi. Nessuno, dai ministri in fuori, può seriamente credere che il paese acconsentirà ad una simile combinazione. »

Un membro della Camera dei comuni, avendo chiesto, nella seduta del 18 giugno, se era vero che il governo avesse l'intenzione di costruire una ferrovia tra Suakim ed il Nilo, il signor Gladstone rispose che era obbligo del governo di esaminare con cura tutte le questioni che si riferiscono alla possibilità di una spedizione eventuale al sud dell'Egitto, e che fra queste questioni figura pur quella della costruzione di una ferrovia da Suakim al Nilo, ma che non poteva dire di più in proposito.

La *Correspondencia* di Madrid, del 18 giugno, ed altri giornali ministeriali della Spagna recano la seguente nota:

« Il governo francese ha dato delle garanzie o, per dir meglio, ha promesso esplicitamente che non ha l'intenzione nè di annettere il Marocco, nè di stabilire il protettorato su quel paese, di cui tutte le potenze hanno promesso di rispettare lo *statu quo*, alla Conferenza di Madrid nel 1880.

« Possiamo aggiungere che il gabinetto francese non si è limitato a dare al gabinetto spagnuolo le assicurazioni generali date alle altre potenze, ma che ancora pochi giorni fa, con una deferenza e fiducia eccezionali, gli ha comunicati minutamente i suoi progetti politici relativamente al Marocco. Se questi progetti sono effettivamente quali sembrano essere, essi non possono minacciare l'indipendenza e l'integrità dell'impero marocchino.

« Quanto a coloro che vorrebbero stabilire la prepon-

deranza od il protettorato della Spagna nel Marocco, senza pensare alla nostra situazione politica, sociale e militare, che ci impone la massima riserva, essi provano che una cosa è lo scrivere delle cose fantastiche nei giornali ed altra cosa il governare uno Stato con senso comune. »

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

NEW-YORK, 20. — Il Senato approvò il progetto che sopprime certi usi dei Mormoni.

Un treno precipitò nel fiume Kansas. Vi sono trenta feriti. L'incidente viene attribuito a causa delittuosa.

LONDRA, 20. — Il *Daily News* smentisce la riunione di una seconda Conferenza per la neutralizzazione del Canale di Suez. La neutralizzazione non sarebbe per l'Inghilterra garanzia sufficiente, ma formerebbe soltanto un punto del piano generale elaborato per il riordinamento definitivo dell'Egitto. Bisogna neutralizzare tutto l'Egitto, facendone una specie di Belgio o di Svizzera africana sotto la protezione dell'Europa, per garantirlo contro ogni attacco straniero.

PALERMO, 20. — Stamane, certo Nicolao uccise la madre e l'avola materna. Egli ferì pure mortalmente uno zio. Il parricida fu arrestato. La forza pubblica impedì che la popolazione indignata ne facesse giustizia sommaria.

LONDRA, 20. — Il *Daily Telegraph* pubblica il sunto delle dichiarazioni che Gladstone farà alla Camera dei comuni. Le truppe inglesi resteranno in Egitto 3 anni; ma, se le circostanze lo permetteranno, si ritireranno prima. Volendo invece prolungare la durata dell'occupazione, l'Inghilterra domanderà il consenso delle potenze. Se il consenso non fosse unanime l'Inghilterra avrebbe libertà di azione.

L'Inghilterra garantirà il prestito di 7 od 8 milioni di sterline; colle entrate egiziane saranno pagati gli interessi di questo debito.

Il cupone del debito privilegiato e differito sarà ridotto, ovvero sarà sottoposto ad una imposta.

Il prestito sarà consacrato a ridurre il debito esistente ed a pagare le indennità per il bombardamento di Alessandria, la polizia e l'esercito di occupazione.

La Commissione internazionale non avrà sorveglianza o controllo sulle entrate egiziane.

La Cassa del debito pubblico eserciterà il controllo per le entrate assegnate al pagamento del debito.

Soltanto quando vi fosse disavanzo i controllori avranno la facoltà di ristabilire l'equilibrio finanziario.

La questione della neutralizzazione del canale di Suez sarà trattata in base al dispaccio di lord Granville in data 3 gennaio 1883.

CAIRO, 20. — Hewett recasi all'isola Maurizio. Speedy rimane a Massuah per attendere la ratifica del trattato anglo-abissino.

Corre voce che la guarnigione di Kassala abbia capitolato.

Gli attacchi contro Suakim continuano.

Il governatore di Dongola telegrafa che egli sgombrerà la città soltanto dopo il Rhamadan.

CADICE, 20. — È partito il postale *Oriene*, della Società Raggio, diretto pel Brasile e la Plata.

PARIGI, 20. — Il *Temps* ha da Londra:

« Si dice che la Russia faccia delle riserve circa l'accordo anglo-francese e domandi di partecipare al controllo internazionale, anche se questo si esercitasse dalla Cassa del debito pubblico, nella quale essa non è attualmente rappresentata, come neppure lo sono la Germania e la Turchia.

« Malgrado le smentite, si conferma che l'Inghilterra costruirà una ferrovia da Suakim a Berber. Essa invierà una spedizione a Kartum. Sono già designati parecchi battaglioni »

BERLINO, 20. — Ad un *déjeûner* parlamentare, dato dal principe di Bismarck, hanno assistito i ministri ed i membri del Consiglio federale. Il principe di Bismarck conferì lungamente con Windthorst.

BERLINO, 20. — È stata, oggi, firmata una convenzione tra la Germania e l'Italia per la protezione della proprietà artistica e letteraria.

MADRID, 20. — Avendo un individuo affigliato alla *Mano Nera* commesso un assassinio, undici membri dell'Associazione furono arrestati nella provincia di Cadice.

L'*Imparcial* crede che il governo abbia deciso di non rinunziare a nessun diritto ed a nessuna parte d'influenza nel Marocco.

BRUXELLES, 20. — Le dimissioni dei governatori dell'Hainault e del Lussemburgo-Belga sono state accettate; il governatore della Fiandra occidentale è stato posto in disponibilità.

PARIGI, 20. — Il principe Prisdang, ministro di Siam, accreditato anche presso il Re d'Italia, parte stasera per Roma.

PARIGI, 20. — La Commissione internazionale pel canale di Suez, terminò la prima sessione e nominò una Sottocommissione per continuare dagli studi. Tuttavia la Commissione, sotto riserva delle obbiezioni che potrebbero risultare dagli studi pratici della Sottocommissione, si pronunziò all'unanimità pel miglioramento del canale attuale, mediante l'allargamento puro e semplice.

BUCAREST, 20. — Il Parlamento fu chiuso con un discorso del re, il quale dichiarò che la nuova Costituzione costituisce un grande progresso pel paese. Il re ringraziò vivamente per la creazione del dominio della Corona. Il suo palazzo è quello della nazione. Tutte le idee, tutti i bisogni del paese vi troveranno eco ed appoggio. (*Applausi*). La condotta ferma e prudente della Rumenia le diede in Europa una posizione rispettabile.

Il giornale ufficiale promulga la nuova Costituzione.

PARIGI, 20. — *Senato.* — Continua la discussione sul divorzio. Fu approvato, con 87 voti, contro 82, l'emendamento di Pressensé, che permette alla moglie di domandare il divorzio per adulterio del marito, senza che sia necessario che questi tenga una concubina nel domicilio coniugale. Approvò pure l'emendamento Humbert, che pone fra le cause del divorzio certe condanne penali.

BOLLETTINO METEORICO

DELL' UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 20 giugno.

STAZIONI	Stato del cielo 7 ant.	Stato del mare 7 ant.	TEMPERATURA	
			Massima	Minima
Belluno	sereno	—	19,1	5,7
Domodossola	sereno	—	23,5	8,7
Milano	sereno	—	24,4	11,4
Verona	sereno	—	22,3	11,5
Venezia	sereno	calmo	21,4	12,5
Torino	nebbioso	—	22,8	13,8
Alessandria	sereno	—	—	11,5
Parma	sereno	—	21,8	12,9
Modena	sereno	—	22,2	12,5
Genova	sereno	calmo	23,1	15,2
Forlì	1[4 coperto	—	19,7	10,5
Pesaro	1[4 coperto	calmo	19,4	9,2
Porto Maurizio	sereno	calmo	25,0	14,2
Firenze	sereno	—	22,1	9,8
Urbino	sereno	—	13,5	9,5
Ancona	sereno	calmo	17,6	13,3
Livorno	sereno	calmo	22,0	13,0
Perugia	sereno	—	15,2	8,7
Camerino	sereno	—	12,8	7.8
Portoferraio	sereno	legg. mosso	22,9	19,2
Chieti	coperto	—	13,8	8,0
Aquila	1[4 coperto	—	15,3	5,9
Roma	sereno	—	22,0	11,4
Agnone	1[2 coperto	—	14,1	6,7
Foggia	1[2 coperto	—	20,3	11,1
Bari	1[2 coperto	agitato	19,4	13,8
Napoli	sereno	legg. mosso	21,6	12,1
Portotorres	—	—	—	—
Potenza	1[2 coperto	—	23,1	6,9
Lecce	3[4 coperto	—	18,2	13,4
Cosenza	1[4 coperto	—	19,2	12,2
Cagliari	sereno	calmo	—	—
Tiriolo	piovoso	—	19,7	9,3
Reggio Calabria	3[4 coperto	agitato	23,2	17,9
Palermo	1[4 coperto	agitato	23,7	17,5
Catania	sereno	calmo	25,8	16,0
Caltanissetta	sereno	—	23,0	11,8
Porto Empedocle	sereno	calmo	26,5	8,0
Siracusa	1[4 coperto	legg. mosso	23,1	16,1

TELEGRAMMA METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia

Roma, 20 giugno 1884.

In Europa continua pressione elevata all'occidente ed abbastanza intensa e larga la depressione sulla Russia. Valenzia 770; Leopoli, Kiew 749.

In Italia nelle 24 ore pioggie e temporali al centro e sud del versante adriatico; neve sull'Appennino centrale; barometro salito 5 mm. in Sicilia, stazionario al nord; venti freschi settentrionali al sud.

Stamane cielo sereno al nord e sud; venti del 4° quadrante freschi al sud, deboli al nord; barometro variabile da 763 a 760 mm. dall'occidente all'oriente.

Mare agitato nel basso adriatico e a Palermo, mosso lungo la costa jonica.

Probabilità: venti settentrionali ancora freschi al sud; cielo nuvoloso al sud con qualche temporale.

REGIO OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

20 GIUGNO 1884.

Altezza della stazione = m. 49,65.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0 e al mare	762,3	762,2	761,4	762,1
Termometro	15,0	22,8	23,5	17,5
Umidità relativa	60	23	27	67
Umidità assoluta	7,62	4,82	5,86	9,91
Vento	N	NNW	W	SSW
Velocità in Km.	2,0	3,0	17,0	1,5
Cielo	sereno	pochi cumuli sparsi	pochi cumuli	sereno

OSSERVAZIONI DIVERSE

Termometro: Mass. C. = 24,1 - R. = 19,28 | Min. C. = 11,4 - R. = 9,12.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA del dì 20 giugno 1884

VALORI	GODIMENTO dal	VALORE Nominale	VALORE Versato	Prezzi nominali	PREZZI FATTI a contanti Apertura	PREZZI FATTI a contanti Chiusura	CORSI MEDI Contanti Apertura	CORSI MEDI Contanti Chiusura	CORSI MEDI Termine fine corr.	CORSI MEDI Termine fine pross.
Rendita italiana 5 0/0	1° luglio 1884	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Detta detta 5 0/0	1° gennaio 1884	—	—	—	—	96 52 1/2	—	96 52 1/2	96 62 1/2	—
Detta detta 3 0/0	1° aprile 1884	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Certificati sul Tesoro - Emiss. 1860-64	»	—	—	96 50	—	—	—	—	—	—
Prestito Romano, Blount	»	—	—	95 65	—	—	—	—	—	—
Detto Rothschild	1° giugno 1884	—	—	95 70	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	1° aprile 1884	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Municipio di Roma	1° gennaio 1883	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Città di Roma 4 0/0 (oro)	1° aprile 1884	—	500	462 »	—	—	—	—	—	—
Azioni Regia Cointeress. de'Tabacchi	»	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette 6 0/0	»	500	—	—	—	—	—	—	—	—
Rendita austriaca	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca Nazionale italiana	1° gennaio 1884	1000	750	—	—	—	—	—	—	—
Banca Romana	»	1000	1000	1014 »	—	—	—	—	—	—
Banca Generale	»	500	250	—	—	—	—	—	565 »	—
Società Generale di Credito Mobil. Ital.	»	500	400	—	—	—	—	—	—	—
Obb. Società Immobiliare	1° aprile 1884	500	500	493 »	—	—	—	—	—	—
Banco di Roma	1° gennaio 1884	500	250	594 »	—	—	—	—	—	—
Banca Tiberina	»	250	125	—	—	—	—	—	—	—
Banca di Milano	»	500	250	—	—	—	—	—	—	—
Cart. Cred. Fond. Banco Santo Spirito	1° aprile 1884	500	500	—	—	468 »	—	468 »	—	—
Fondiaria Incendi (oro)	1° gennaio 1883	500	100	—	—	—	—	—	—	—
Id. Vita (oro)	»	250	125	—	—	—	—	—	—	—
Società Acqua Pia antica Marcia	1° aprile 1884	500	500	970 »	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni detta	»	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Società ital. per condotte d'acqua (oro)	»	500	250	535 »	—	—	—	—	—	—
Anglo-Romana per l'illuminaz. a gas	1° luglio 1883	500	500	1382 »	—	—	—	—	—	—
Compagnia Fondiaria Italiana	»	150	150	—	—	—	—	—	—	—
Ferrovie complementari	»	250	125	—	—	—	—	—	—	—
Ferrovie Romane	1° ottobre 1865	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Telefoni od applicazioni elettriche	—	100	100	—	—	—	—	—	—	—
Strade Ferrate Meridionali	1° gennaio 1884	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Buoni Meridionali 6 0/0 (oro)	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obb. Alta Italia Ferrovia Pontebba	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Comp. R. Ferr. Sarde az. di preferenza	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbl. Ferr. Sarde nuova emiss. 6 0/0	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Azioni Str. Ferr. Palermo-Marsala-Trapani 1ª e 2ª emissione	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Azioni Immobiliari	1° gennaio 1884	500	256	—	—	—	—	—	583 »	—
Società dei Molini e Magazz. Generali	»	250	250	—	—	—	—	—	393 »	—

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Prezzi nominali
3 0/0	Francia	90 g.	—	—	99 07 1/2
	Parigi	chèques	—	—	—
2 1/2 0/0	Londra	90 g.	—	—	25 02
		chèques	—	—	—
	Vienna e Trieste	90 g.	—	—	—
	Germania	90 g.	—	—	—

Sconto di Banca 4 1/2 0/0. — Interessi sulle anticipazioni 5 0/0.

Il Sindaco: A. PIERI.

PREZZI FATTI:

Rend. It. 5 0/0 (1° gennaio 1884) 96 67 1/2, 96 65, 96 62 1/2, 96 60, fine corr.
Banca Generale 563 50, 564, 564 50, 565, 565 50, 566, 566 50 fine corr.
Azioni immobiliari 583 fine corr.
Società dei Molini e Magazzini Generali 393 fine corr.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contante nelle varie Borse del Regno nel dì 19 giugno 1884:

Consolidato 5 0/0 lire 96 777.
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del sem. in corso lire 94 607.
Consolidato 3 0/0 (nominale) lire 62 10.
Consolidato 3 0/0 (id.) senza cedola lire 60 807.

V. TROCCHI, *presidente*.

N. 193.

Ministero dei Lavori Pubblici

DIREZIONE GENERALE DELLE STRADE FERRATE

Avviso d'Asta.

Alle ore 10 antimeridiane del 7 luglio p. v., in una delle sale di questo Ministero, dinanzi al direttore generale delle strade ferrate, e presso la Regia Prefettura di Verona, avanti il prefetto, si addiverrà simultaneamente, col metodo dei partiti segreti recanti il ribasso di un tanto per cento, all'incanto per lo

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla costruzione del 3° tronco della ferrovia Mantova-Legnago tra le progressive 17,167 51 e 24,700, della lunghezza di metri 7,532 49, escluse le espropriazioni stabili e la provvista del materiale metallico d'armamento e materiale fisso, per la presunta somma, soggetta a ribasso d'asta, di lire 790,380.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno, negli indicati giorno ed ora, presentare in uno dei suddesignati uffici le loro offerte, escluse quelle per persona da dichiarare, estese su carta bollata (da una lira), debitamente sottoscritte e suggellate. L'impresa sarà quindi deliberata a quello degli oblatori che risulterà il migliore offerente, e ciò a pluralità di offerte, purchè sia stato superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda Ministeriale.

L'impresa resta vincolata all'osservanza del vigente capitolato generale per gli appalti dei lavori pubblici di conto dello Stato, e di quello speciale in data 3 marzo 1884, colle modificazioni in data 10 giugno 1884, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffici di Roma e Verona.

I lavori dovranno intraprendersi tosto dopo la regolare consegna per dare ogni cosa compiuta nel termine di giorni quattrocentoventi successivi, a cominciare dal giorno in cui la consegna avrà avuto principio.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno presentare il certificato di aver versato in una cassa di Tesoreria provinciale il deposito richiesto per adire allo incanto, avvertendo che non saranno accettate offerte con depositi in contanti od in altro modo.

Dovranno inoltre i concorrenti esibire:

a) Un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo all'incanto dall'autorità del luogo di domicilio del concorrente;

b) Un attestato di un ingegnere confermato dal prefetto o sottoprefetto, il quale sia stato rilasciato da non più di sei mesi, ed assicuri che il concorrente o la persona che sarà incaricata di dirigere sotto la sua responsabilità ed in sua vece i lavori, ha le cognizioni e capacità necessarie per l'eseguimento e la direzione dei lavori di cui nel presente avviso.

La cauzione provvisoria è fissata in lire 39,500, ed in lire 79,100 quella definitiva, ambedue in numerario od in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato al valore di Borsa nel giorno del deposito.

Il deliberatario dovrà, nel termine di giorni 15 successivi a quello dell'aggiudicazione, stipulare il relativo contratto.

Il termine utile per presentare in uno dei suddesignati uffizi offerte di ribasso sul prezzo deliberato, non inferiori al ventesimo, resta stabilito a giorni quindici successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento.

Le spese tutte inerenti all'appalto e quelle di registro sono a carico dell'appaltatore.

Roma, 15 giugno 1884.

Il Caposezione: M. FRIGERI.

3389

COMPAGNIA NAPOLETANA
d'illuminazione e scaldamento col Gas

SOCIETÀ ANONIMA — Capitale lire 3,000,000

SEDE SOCIALE: **Napoli,** *via Chiaja, n. 135.*

Il Consiglio di amministrazione si pregia informare i signori possessori di obbligazioni che il 42° cupone, scadibile al 1° luglio 1884, sarà pagato a ragione di lire 15:

A **Parigi**, piazza Vendôme, n. 12.

A **Lione**, presso la sede della Società di credito lionese, e presso i banchieri ved. Morin, Pons e C.

A **Ginevra**, presso i banchieri Bonna e C.

A **Napoli**, presso la sede della Compagnia, in via Chiaja, 135.

Si prevengono pure i suddotti signori che le 84 obbligazioni estratte al sorteggio del 10 giugno 1884 portano i numeri

151 a 160 2434 2439 2751 a 2760 2781 a 2790 4951 a 4990 5521 a 5530 6155 6156 7291 a 7300 9341 a 9350 9711 a 9720.

Queste obbligazioni, anche a partire dal 1° luglio prossimo, verranno rimborsate in ragione di lire 600, in contraccambio dei titoli.

3387

P. G. N. 32199.

S. P. Q. R.
AVVISO.

Avendo avuto luogo il collaudo dei lavori di manutenzione della strada Trionfale, eseguiti dall'intraprendente Pietro Giorgini, questa comunale Amministrazione fa noto pubblicamente a senso e per gli effetti dell'articolo 360 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici e dell'articolo 84 del regolamento per i collaudi, approvato con R. decreto 19 dicembre 1875, n. 2854, che i creditori verso l'appaltatore suddetto per occupazioni permanenti e temporanee di stabili e per danni relativi sono invitati a presentare i titoli dei loro crediti nel termine di giorni 30, decorrendi dalla data del presente avviso, avvertendo che oltre il detto termine non potranno più aver corso in via amministrativa i loro reclami.

Roma, dal Campidoglio, il 19 giugno 1884.

Il ff. di Sindaco: L. TORLONIA.

Il Segretario generale: A. VALLE.

3447

P. G. N. 32190.

S. P. Q. R.

AVVISO D'ASTA per esperimento definitivo — *Fornitura del vestiario e della buffetteria per le guardie daziarie di Roma.*

Essendosi ricevuto in tempo utile le offerte di vigesima in lire 5 50 per cento, oltre l'altro ribasso di lire 2 per cento, ottenuto nel primo esperimento d'asta, sull'ammontare annuo di lire 10,301, previsto per l'appalto del primo lotto della fornitura del vestiario occorrente al corpo delle guardie daziarie di Roma, ed in lire 5 19 per cento, oltre l'altro ribasso di lira una per cento ricevuto in primo grado d'asta, sull'importo annuo di lire 3953 previsto per lo appalto del 2° lotto per la fornitura della buffetteria, si previene il pubblico che alle ore 11 antimeridiane di lunedì 7 luglio prossimo futuro, nella solita sala delle licitazioni in Campidoglio, innanzi all'onorevole signor ff. di sindaco, od a chi per esso, avrà luogo la gara dell'asta pel deliberamento definitivo dei lotti suddetti col metodo dell'accensione di candela, qualunque sia il numero dei concorrenti, ferme restando tutte le condizioni contenute nell'avviso d'asta del 17 maggio decorso, n. 25175.

Le aste saranno aperte sulle residue somme di lire 9539 76 pel 1° lotto — vestiario — e di lire 3710 37 pel 2° lotto — buffetteria.

Roma, dal Campidoglio, il 20 giugno 1884.

Il Segretario generale: A. VALLE.

3445

(1ª *pubblicazione*)

SOCIETÀ ANONIMA
della Strada Ferrata da MORTARA a VIGEVANO

Sede in Vigevano

Capitale sociale: *Azioni 2479 da lire 500 saldate.*

La Direzione della Società avendo proceduto alla pubblica estrazione di numero **ventiquattro Obbligazioni** del Prestito della Società **stessa**, approvato con Regio decreto 18 febbraio 1856, **per la cinquantesimasesta semestrale ammortizzazione**, in base alle deliberazioni 30 gennaio e 4 luglio 1856 dell'assemblea generale degli azionisti,

NOTIFICA

che li numeri designativi delle Obbligazioni favorite dalla **sorte sono li seguenti:**

1° Estratto	N. 463	13° Estratto	N. 688
2° »	» 1990	14° »	» 2565
3° »	» 2178	15° »	» 2084
4° »	» 1575	16° »	» 569
5° »	» 1663	17° »	» 1607
6° »	» 2477	18° »	» 422
7° »	» 1123	19° »	» 395
8° »	» 2588	20° »	» 2291
9° »	» 1154	21° »	» 1330
10° »	» 1769	22° »	» 408
11° »	» 387	23° »	» 916
12° »	» 1005	24° »	» 348

Che a partire dal giorno 1° luglio 1884, presso la **Banca Lomellina in Vigevano** e presso la Banca del sig. Giuseppe Antonio Musso in Torino, sarà aperto il pagamento o rimborso del capitale nominale delle Obbligazioni portanti li surriferiti numeri in ragione di lire 250 caduna, mediante rimessione delli corrispondenti titoli;

Che a partire dal detto giorno 1° luglio presso le Banche suddette sarà pure pagato alle Obbligazioni del detto Prestito, contro rimessione del relativo vaglia n. 57, il semestre interessi scadente al 1° luglio suddetto, in ragione di lire 5 40 cadun vaglia, così ridotto dietro deduzione di centesimi 85, tangente di ritenuta per la imposta di ricchezza mobile.

Vigevano, addì 15 giugno 1884.

LA DIREZIONE.

3424

N. 20 ruolo.

Citazione per pubblici proclami.

In nome di Sua Maestà Umberto I, per grazia di Dio e volontà della Nazione Re d'Italia,

Il Tribunale civile e correzionale di Monza, composto dei signori Vosgien dottor Eugenio presidente, Casanova dottor Pietro giudice estens., Ragazzi dottor Martino giudice, ha pronunciato la seguente

Sentenza

Nella causa civile a processo sommario di primo grado, promossa con atto di citazione 3 gennaio 1884, usciere De Stefani e 12 febbraio detto, usciere Monsignori, dalla signora Chiappa Maddalena vedova Bersani, col suo procuratore avv. Edoardo Trabattoni, di questa città, presso cui elesse domicilio, come da mandato 28 febbraio 1882, in aut.° dottor Sfondrini, e coll'assistenza dell'avvocato Luini, attrice,

Contro

1. Gerson Guglielmo, domiciliato in Brugherio - 2. Bianchi Gio. Battista, domiciliato in Milano, via Monte di Pietà, 9 - 3. Bianchi Gerolamo, domiciliato in Milano, via San Pietro all'Orto, 26 - 4. Congregazione di carità di Milano, rappresentata dal suo presidente nob. Carlo D'Adda - 5. Oggioni Vincenzo, domiciliato in Milano, via Stella, 35, stati citati nella via ordinaria;

e contro

1. Margherita Binda - 2. Maria Binda - 3. Basilio Binda - 4. Federico Binda - 5. Giuseppe Binda - 6. Maddalena Binda - 7. Marco Binda fratelli e sorelle fu Bernardo - 8. Grioni ingegnere Paolo - 9. Chiesa Carlo dottor fisico - 10. Finzi Cesare - 11. Finzi Achille - 12. Santagostino Enrico - 13. Santagostino Ercole - 14. Santagostino Giuseppe - 15. Santagostino Adelaide - 16. Sant'Agostino Rodolfo, tutti del fu Paolo - 17. Bianchi Giovanni - 18. Binda Angela - 19. Gerson Luigi - 20. Ruffatti Carlo - 21. Fumagalli Gio. Antonio - 22. Rossi Giacomo - 23. Bussi Carlo - 24. Agosteo rag. Alessandro - 25. Romer Gio. Battista - 26. Trenco Luigi - 27. Rota Angela - 28. Trezza rag. Giacomo - 29. Stucchi Stella - 30. Bizzozero avv. Giacomo - 31. Beccaria Daniele - 32. Bruni Teresa vedova Gerson - 33. Camilla Gerson - 34. Rosa Gerson - 35. Binda Angiola *quondam* Giuseppe - 36. Bianchi Giovanni fu Luigi - 37. Bianchi Luigi - 38. Bianchi Giuseppe - 39. Bianchi Rosa - 40. Bianchi Emilia - 41. Bianchi Erminia - 42. Bianchi Virgilia fratelli e sorelle di Giovanni - 43. Fazzini Maria vedova Bianchi, i quali tutti furono citati per pubblici proclami, convenuti contumaci.

Alla pubblica udienza del giorno 5 corr. marzo comparso il signor procuratore dell'attrice signor avvocato Trabattoni, prese le seguenti conclusioni: Perchè reietta ogni avversaria istanza od eccezione venga giudicato.

Dichiarata la contumacia dei non comparsi;

Ordinarsi al R. conservatore delle ipoteche di Milano la cancellazione anche mediante iscrizione in margine dei relativi annotamenti di riduzione delle seguenti iscrizioni ipotecarie ed annotamenti e cioè:

1. Iscrizione 28 dicembre 1866, numero 8484, e relativo annotamento di subingresso 19 marzo 1872, n. 1206, in quanto colpisca lo stabile designato nella mappa del comune di Sulbiate Superiore col n. 102, di pertiche 1,6, sc. 8,2,5,3, aggiudicato alla signora Maddalena Chiappa vedova Bersani col decreto della R. Pretura di Monza 2 dicembre 1858, n. 11373.

2. Iscrizione 28 dicembre 1866, numero 8128 e relativi annotamenti di suppegno 15 maggio 1867, n. 2270 e 18 maggio 1867, n. 2339 e di subingresso 13 giugno 1857, n. 2429, in quanto colpisca gli stabili designati nella mappa del comune di Sulbiate Superiore coi nn. 115, di pertiche 1,13, sc. 12,2, e n. 102, di pertiche 1,6, sc. 8,2,5,3, aggiudicati alla signora Maddalena Chiappa vedova Bersani col decreto della R. Pretura di Monza 2 dicembre 1858, n. 11373.

3. Iscrizione 28 dicembre 1866, numero 8129 e relativo annotamento di suppegno 18 maggio 1867, n. 2339, in quanto colpisca i seguenti stabili in mappa del comune di Sulbiate Superiore, e cioè n. 104, di pertiche 65,20, sc. 329,1; n. 129, pertiche —. tav. 7, sc. 2,2; 19 sub. 5, pertiche 37,11, sc. 56,1,1; n. 19 sub. 8, pertiche 18, 9, sc. 27,3,3; n. 19 sub. 12, pert. 21,19, sc. 32,4,1; n. 102, pertiche 1,6, scudi 8,2,5,3, aggiudicati alla signora Maddalena Chiappa vedova Bersani con decreto della R. Pretura di Monza 2 dicembre 1858, n. 11373 ed in quanto colpisca pure i seguenti numeri pure nella mappa di Sulbiate Superiore, cioè il n. 104, pertiche 33,9, sc. 166,5,2; d. 104, pertiche 41,20 sc. 209,1; n. 129, pertiche 7, sc. 2,2; n. 19 sub. 5, pertiche 28,4,4, sc. 42,1,5; n. 19 sub. 12, pertiche 8,8, sc. 12,8, aggiudicati pure alla signora Maddalena Chiappa vedova Bersani con decreto del R. Tribunale di Monza 29 aprile 1868, numero 563.

4. Iscrizione 28 dicembre 1866, numero 8130, e relativo annotamento di suppegno 18 maggio 1867, n. 2339, in quanto colpisca gli stabili nella mappa di Sulbiate Superiore d. 102 di pertiche 1,6, sc. 8,2,5,3, aggiudicati alla signora Maddalena Chiappa Bersani, con decreto della R. Pretura di Monza, 2 dicembre 1858, n. 11373.

5. Iscrizione 28 dicembre 1866, numero 8131, e relativo suppegno 18 maggio 1867, n. 2389, in quanto colpisca gli stabili nella mappa di Sulbiate Superiore, al n. 129, di pertiche 7, sc. 2,2, d. 102, di pertiche 1,6, scudi 8,2,5,3, d. 115, di pertiche 1,13, scudi 12,2, aggiudicati alla signora Maddalena Chiappa Bersani con decreto della R. Pretura di Monza, 2 dicembre 1858, n. 11373, non che lo stabile pure in comune di Sulbiate Superiore d. 129, di pertiche 7, sc. 2,2, aggiudicato alla signora Maddalena Chiappa Bersani, con decreto del R. Tribunale di Monza, 29 aprile 1868, n. 563.

6. Iscrizione 31 dicembre 1866, numero 8790, in quanto colpisca i seguenti stabili posti in comune di Sulbiate Superiore, in mappa n. 19, sub. 5, di pertiche 37,11, sc. 56,11, n. 19 sub. 8, pertiche 18,9, sc. 27,3,3; n. 19 sub. 12, pertiche 21,19, sc. 32,4,1, d. 102, pertiche 1, 6, sc. 8,2,5,3, aggiudicati alla signora Maddalena Chiappa vedova Bersani con decreto della R. Pretura di Monza, 2 dicembre 1858, n. 11373, nonchè gli stabili pure in comune di Sulbiate Superiore in quella mappa al n. 19 sub. 5, di pertiche 28,4, scudi 42,1,5,19 sub. 12, di pertiche 8,8, scudi 12,3, pure aggiudicati alla signora Maddalena Chiappa, per decreto del Tribunale di Monza, 29 aprile 1868, n. 563.

7. Iscrizione 19 febbraio 1869, n. 856, in quanto colpisca lo stabile nella mappa di Sulbiate Superiore al n. 115, di pertiche 1,13, sc. 12,2, aggiudicato alla signora Maddalena Chiappa, con decreto della Regia Pretura di Monza 2 dicembre 1858, n. 11373.

8. Iscrizione 28 dicembre 1869, numero 6248, in quanto colpisca lo stabile nella mappa di Sulbiate Superiore d. 102, di pertiche 1,6, sc. 8,2,5,3, aggiudicati alla signora Maddalena Chiappa Bersani, con decreto della Regia Pretura di Monza 2 dicembre 1858, n. 11373;

Condannarsi gli opponenti nelle spese di giudizio;

Sentita la relazione e discussione della causa fatta dal procuratore dell'attrice Chiappa Maddalena vedova Bersani in contumacia di tutti i convenuti,

Fatto

Con decreto 2 luglio 1853, n. 1161, della cessata Pretura di Vimercate vennero deliberati alla signora Maddalena Chiappa Bersani i seguenti stabili espropriati in odio Ballabio Carlo:

In comune di Sulbiate Superiore al n. 19 sub. 5, di pertiche 37,11, scudi 56,1,1; 19 sub. 8, pertiche 18,9, scudi 27,3,3; 37, pertiche 15,14, scudi 46,4,4; 38, pertiche 38,10, scudi 116,5,4; 40, pertiche 12,18, scudi 25,3; 42, pertiche —. 22, scudi —. 2,6; d. 102, pertiche 1,6, sc. 8,2,5,3; 103 pertiche 21,20, sc. 145,1,4; 19 sub. 12, pertiche 21,19, sc. 32,4,1, d. 104, pertiche 65,20, scudi 329,1; 113, pertiche 37,9, sc. 169,5,1; 114, pertiche 1,20, sc. 8,1,4; d. 115, pertiche 1,13, sc. 12,2; 129, di pertiche —. 7, sc. 2,2.

In comune di Mezzago d. n. 99 sub. — Pertiche 9,13, scudi 74—.3; N. —.—, pertiche 1,16, sc. — —; n. 316, pertiche 3.. sc. 19,3, n. 115 sub. 2, pertiche 2,18, sc. 16,4,2;

Che le vennero poi definitivamente aggiudicati col decreto 2 dicembre 1858, della Pretura di Monza, avendo la Chiappa giustificato il pieno adempimento del relativo capitolato ed il pagamento integrale del prezzo di delibera ed accessori ai creditori ipotecari, giusta la graduatoria e riparto relativi, cogli istromenti 19 novembre 1854, a rogito Rossi, e 18 settembre 1858, rogato Gaenzali. Coll'altro decreto 25 giugno 1865, n. 840, di questo Tribunale, alla stessa Chiappa Maddalena vedova Bersani vennero deliberati gli stabili esecutati in odio dei Consorti Binda fu Bernardo costituenti il lotto V e pel prezzo di lire 13,500; che le furono definitivamente aggiudicati col successivo decreto 29 aprile 1868, n. 58 RR. avendo giustificato il pagamento totale dei creditori utilmente graduati e giuste le relative note di collocazione,

Detti stabili posti pure nel comune di Sulbiate Superiore sono: d. 104 di mappa, di pertiche 33,9, scudi 166,5,2; al 105, pertiche 4,2, sc. 12,1,4; 108, pertiche 10,8, sc. 82—.4, d. 104, pertiche 41,20, sc. 209—.1, d. 19 sub. 12, pertiche 8,8, sc. 12—.3, d. 19 sub. 5, pertiche 28,44, sc. 42,1,5. Comune di Mezzago d. 88 sub. 23, pertiche 11,20, sc. 17,4,4; 99, pertiche —.6, sc. 1,5,5, 7148; d. 129, pertiche 7, sc. 2,2.

Quest'ultimo pezzo di terra, colle identiche indicazioni, figurava già tra gli stabili di compendio dell'esecuzione Ballabio, sito in comune di Sulbiate Superiore, per cui è a supporsi che per errore abbia fatto parte della esecuzione Binda, comunque è sempre tra quelli aggiudicati alla Chiappa. Con ordinanza.

Con ordinanza poi del giudice delegato al giudizio di graduazione, 17 aprile 1869, premesso quanto è d'ordine e di pratica, a sensi degli articoli 721 e 722 Codice procedura civile, si ordinò al conservatore delle ipoteche in Milano di cancellare tassativamente dagli stabili suddescritti le inscrizioni che indicò per data, numero e persone delle parti creditrici e debitrici.

Con istrumento 29 novembre 1879, a rogito Tarlarini, la Chiappa vendette tutti li suddetti stabili ai fratelli Beretta ingegnere Giovanni e ragioniere Francesco.

Ed allora soltanto la Chiappa, che ritenne affatto immuni di passività i potecarie quei beni, avendone essa pienamente pagato il prezzo di delibera, si avvide invece dai certificari ipotecari che figuravano tuttavia affetti da diversi iscrizioni, le quali colpivano porzioni dei numeri di mappa ad essa deliberati e da essa venduti ai Beretta, per cui si obbligò di farle cancellare entro due anni, a sue spese, od a far eseguire in margine alle stesse gli opportuni annotamenti di riduzione o radiazioni. E le inscrizioni apparenti da cancellarsi, ritenute estranee ai beni dedotti in contratto, si indicarono in apposita distinta allegata a quell'istrumento.

Inoltre gli acquirenti Beretta si riservarono di pagare il residuo prezzo di lire 25 mila, quando la signora Chiappa Bersani avrebbe fornito ad essi la prova della liberazione piena ipotecaria degli stabili venduti, prova che la Chiappa si obbligò di dare, ripetesi, entro anni due.

Onde adempiere a questo formale impegno e poter esigere il cospicuo residuo prezzo lasciato nelle mani dei signori Beretta, la Chiappa non potendo ottenere dal giudice delegato una suppletiva ordinanza per effetto della nuova legge sugli avvocati e procuratori, che aveva esautorati quelli che avevano rappresentati i creditori nei giudizi di espropriazione e graduazione Binda e Ballabio, addetti al Tribunale di Milano, dovette ricorrere al mezzo molto più difficile e costoso di incoare un giudizio in confronto dei creditori interessati, giudizio che doveva instaurarsi avanti questo Tribunale per essere accessorio e pedissequo a quello principale di esecuzione e graduazione, ed anche perchè qui teneva il domicilio altro dei creditori.

Per la difficoltà poi di notificare il relativo atto di citazione ai molti creditori, in base agli articoli 146 e 152 Codice procedura civile, chiese ed ottenne di poterli citare per pubblici proclami, meno i due domiciliati in Milano.

Eseguita così la notifica ai convenuti, questi non si presentarono, ad eccezione di Vincenzo Oggioni, il quale propose incidente per declinatoria di foro e lite pendente; ma questo Tribunale, con sentenza 5 novembre 1881, nel dichiarare la contumacia dei non comparsi, respinse le dette eccezioni, assolse l'Oggioni dall'osservanza del giudizio, e mandò all'attrice di meglio specificare gli stabili dai quali si volevano radiare le iscrizioni.

Questa sentenza non venne appellata, e l'attrice formulò allora l'altro atto di citazione, specializzando meglio la propria domanda coll'indicare oltre i singoli numeri di mappa, anche il perticato e l'estimo, citazione che venne autorizzata a far notificare come la prima.

Discussa la causa nel 1° settembre 1883, coll'intervento del suo procuratore dell'attrice, nel 13 stesso mese venne resa la sentenza relativa, colla quale, rilevata la contumacia di tutti i convenuti, ordinava la rinnovazione della citazione, a termini dell'articolo 382 Codice procedura civile, ora non citati in persona propria.

L'attrice si uniformò a tale pronunciato colla nuova citazione 30 gennaio 1884 contenente la diffida di legge, ed eseguita nuovamente a sua cura la iscrizione della causa a ruolo, nel 15 corrente marzo seguì la discussione in contumacia di tutti i convenuti, perciò il procuratore della parte attrice prese le conclusioni sopra riferite testualmente.

Diritto.

Come or ora si avvertì, e giustificata nei modi di legge la notificazione dell'ultima citazione del 30 gennaio prossimo passato alle persone tutte dei convenuti e nel modo sopra avvertito, recante la espressa diffida di cui al n. 382 Procedura civile, come ne formano prova le relazioni in atti di questo usciere De Stefani, e 12 febbraio dell'usciere Monsignori del Tribunale di Milano, nonchè i fogli ufficiali degli annunzi legali e la *Gazzetta Ufficiale* del 2 e 4 febbraio 1884. Ed avendo la parte attrice ottemperato anche al di-

sposto dell'art. 583 detto Codice, regolare e legalmente corretta era la sua istanza per dichiarazioni di contumacia di tutti indistintamente i convenuti, che nessuno di loro comparve o si difese (come venne legalmente accertato all'udienza); epperò deve essere accolta. Occorre appena rammentare che questo Tribunale riconobbe la propria competenza a conoscere e giudicare della presente causa identica affatto a quella che finì colla pronuncia già avvertita 5 novembre 1881, che passò tranquillamente in cosa giudicata, e l'unico opponente Oggioni Vincenzo, avendo riconosciuto l'infondatezza dei propri obbietti rispettò quella sentenza e non si fece più vivo in seguito.

Ciò premesso, è troppo evidente il grave interesse che aveva l'attrice Chiappa Maddalena di promuovere la presente azione, giacchè unicamente dall'esito favorevole di tale giudizio dipende il pagamento del residuo prezzo di lire 25 mila degli stabili da essa venduti ai fratelli Beretta col rogito Tarlarini, che sono tutti quelli già di compendio delle espropriazioni Ballabio e Binda, ad essa deliberati e definitivamente aggiudicati, come si espresse nella parte storica del presente.

E la sua domanda non è punto vessatoria, ma fu per essa una ben dolorosa necessità quella di sottostare alle noie e spese ingenti del giudizio per ottenere quello che legalmente avrebbe dovuto attendersi, ed era nel diritto di avere dopo che dal suo canto aveva esattamente adempiuto gli oneri assuntesi come deliberataria, tanto che ne ottenne la definitiva aggiudicazione, coll'ordine della cancellazione di tutte le iscrizioni, di conformità al disposto degli articoli 719 e seguenti del Codice di procedura civile, come già l'ebbe per l'esecuzione Ballabio a rito austriaco (Risoluzione sovrana 31 luglio 1820). E questo suo diritto, comprovato coi menzionati titoli, era tanto perspicuo che l'Oggioni istesso non osò contenderglierlo mai, essendosi egli limitato a sollevare mere eccezioni d'ordine. Infatti, è, si può dire, d'interesse generale che siffatti diritti vengano costantemente, con ogni scrupolo e sicurezza garantiti, giacchè se altrimenti fosse, se il brutto caso della signora Chiappa potesse avverarsi facilmente, ne deriverebbe che i pubblici incanti andrebbero deserti perchè nessuno vorrebbe incontrare l'ingrata eventualità di battere la lunga, spinosa ed aspra via percorsa dall'attrice.

Ora, se la mera combinazione del frazionamento mappale degli immobili in parola, ne derivò il fatto imprevedibile e punto imputabile all'attrice che non venissero a cancellarsi tutte le iscrizioni accese sui medesimi, è troppo ovvio e consono all'equità ed alla legge che se ne abbia ad ottenere nei modi soliti di diritto la cancellazione e riduzione, ben inteso, in quanto le sussistenti iscrizioni abbiano a colpire gli stabili o parte degli stabili alla Chiappa deliberati e definitivamente aggiudicati, pratica del resto questa che i certificati ipotecari dimessi provano che altra volta e nello stesso modo si eseguì in consimile contingenza dallo stesso ufficio ipotecario di Milano.

Ed avendo l'attrice formulato le singole sue domande coll'esatta e specificata indicazione dei rispettivi numeri di mappa, perticato, estimo e provenienza, viene meno ogni pericolo che la istata cancellazione o riduzione possa abbracciare altri stabili che non siano quelli aggiudicati alla signora Chiappa, come viene assodato dal raffronto delle sue domande coi surripetuti suoi titoli.

Che poi effettivamente quanto si chiede sia giusto, ben basato giuridicamente ed opportuno all'uopo di ottenere tardivamente sì e con gravissimo dispendio, quando l'attrice era nel suo buon diritto di avere fin da quando si esaurirono le esecuzioni Ballabio e Binda, e dopo il più perfetto adempimento dal suo canto dei suoi obblighi ed incombenti, ne fornisce un'ulteriore previa acquiescenza mantenuta sempre dai convenuti sebbene ripetutamente invitati a provvedersi contro le domande della signora Chiappa in loro confronto, il che addimostra nel modo più apodittico che essi non si intendono punto lesi dall'azione avversaria, e vollero correre le sorti di un giudizio contumaciale, del quale era ben facile prevederne l'esito, dovendosi a questo proposito notare che le persone citate sono appunto tutte quelle che, giusta quanto si rileva dalle inscrizioni in discorso, dovevano essere le legittime contraddicenti della presente causa.

E per questi motivi dovendosi accogliere tutte le conclusioni della parte attrice;

Dichiarata ad ogni effetto di legge la contumacia di tutti i convenuti,

Giudica:

Si ordina al R. conservatore delle ipoteche in Milano la cancellazione, anche mediante iscrizione in margine dei relativi annotamenti di riduzione delle seguenti iscrizioni ipotecarie ed annotamenti, e cioè:

1. Inscrizione 28 dicembre 1866, numero 8084, e relativo annotamento di subingresso 19 marzo 1872, n. 1206, in quanto colpisca lo stabile designato nella mappa del comune di Sulbiate Superiore col n. d. 102, di pert. 1,6, sc. 8,2,5,3, aggiudicato alla signora Maddalena Chiappa ved. Bersani col decreto della R. Pretura di Monza 2 dicembre 1858, n. 11373.

2. Iscrizione 28 dicembre 1866, numero 8128, e relativi annotamenti di suppegno 15 maggio 1867, n. 2270, e 18 maggio 1867, n. 2339, e di subingresso 13 giugno 1875, n. 2429, in quanto colpisca gli stabili designati nella mappa del comune di Sulbiate Superiore coi n. d. 115, di pert. 1,13, sc. 12,2; e d. 102, di pert. 1,6, scudi 8,2,5,3, aggiudicati alla signora Maddalena Chiappa ved. Bersani col decreto della R. Pretura di Monza 2 dicembre 1858, n. 11373.

3. Iscrizione 28 dicembre 1866. numero 8129, e relativo annotamento di suppegno 18 maggio 1867, n. 2339, in quanto colpisca i seguenti stabili in mappa del comune di Sulbiate Superiore, e cioè: d. 104, di pert. 65,20, sc. 329,1; d. n. 129 pert. — tav. 7, scudi 2,2; 19 sub. 5, pert. 37,11, sc. 56,11; n. 19 sub. 8, pert. 18,9, sc. 27 33; n. 19 sub. 12, pert. 21,19, sc. 32,4,1; d. 102, pert. 1,6, sc. 8,2,5,3, aggiudicati alla signora Maddalena Chiappa ved. Bersani con decreto della Regia Pretura di Monza 2 dicembre 1858, n. 11373; ed in quanto colpisca pure i seguenti numeri di mappa di Sulbiate Superiore, cioè: il n. 104, d. 33,9, sc. 166,5,2 — 104, pert. 41,20, sc. 209,1; d. 129, pert. 7, sc. 2,2; n. 19 sub. 5, pert. 28,44, sc. 42,1,5; n. 19 sub. 12, pert. 8,8, sc. 12,3, aggiudicati pure alla signora Maddalena Chiappa Bersani con decreto del R. Tribunale di Monza 29 aprile 1868, n. 563.

4. Iscrizione 28 dicembre 1866, al n. 8130, e relativo annotamento di suppegno 18 maggio 1867, num. 2339, in quanto colpisca gli stabili nella mappa di Sulbiate Superiore, d. 102, di pertiche 1,6, sc. 8,2,5,3, aggiudicati alla signora Maddalena Chiappa Bersani per decreto della R. Pretura di Monza 2 dicembre 1858, n. 11373.

5. Iscrizione 28 dicembre 1866, al n. 8131, e relativo suppegno 18 maggio 1867, n. 2339, in quanto colpisca gli stabili nella mappa di Sulbiate Superiore al n. 129, di pert. 8,7, sc. 2,2; d. 102, di pert. 1,6, sc. 8,2,5,3; d. 115, pert. 1,13; sc. 12,2, aggiudicati alla signora Maddalena Chiappa Bersani con decreto della R. Pretura di Monza 2 dicembre 1858, n. 11373, nonchè lo stabile pure nel comune di Sulbiate Superiore, d. 129, di pert. 7, sc. 2,2, aggiudicato alla signora Maddalena Chiappa Bersani con decreto del Regio Tribunale di Monza 29 aprile 1868, num. 563.

6. Iscrizione 31 dicembre 1866, numero 8790, in quanto colpisca i seguenti stabili, posti nel comune di Sulbiate Superiore, in mappa n. 19 sub. 5, di pert. 37,11, sc. 56,1,1; numero 19 sub. 8, di pert. 18,9; scudi 27,3,3; n. 19 sub. 12, di pert. 21,19, sc. 32,4,1; n. 102, di pert. 1,6, scudi 8,2,5,3, aggiudicati alla signora Maddalena Chiappa vedova Bersani con decreto della R. Pretura di Monza 2 dicembre 1858, n. 11373, nonchè gli stabili, pure in comune di Sulbiate Superiore, in quella mappa al n. 19 sub. 5, di pert. 28,4,4, sc. 42,1,5; 19 sub. 12, di pert. 8,8, sc. 12,3, pure aggiudicati alla signora Maddalena Chiappa Bersani per decreto del Tribunale di Monza 29 aprile 1868, numero 563.

7. Iscrizione 19 febbraio 1869, numero 856, in quanto colpisca lo stabile nella mappa di Sulbiate Superiore al n. 115, di pert. 1,15, sc. 12,2, aggiudicati alla signora Maddalena Chiappa Bersani con decreto della R. Pretura di Monza 2 dicembre 1858, n. 11373.

8. Iscrizione 28 dicembre 1869, numero 6248, in quanto colpisca lo stabile nel comune di Sulbiate Superiore, d. 102, di pert. 1,6, sc. 8,2,5,3, aggiudicato alla signora Maddalena Chiappa Bersani con decreto della Regia Pretura di Monza 2 dicembre 1858, numero 11373.

Le spese della presente, sua spedizione e notificazione restano di necessità a carico dell'attrice.

Per la notifica della presente, da eseguirsi nei modi stabiliti per la citazione, è delegato quest'usciere De Stefani, anche pel convenuto domiciliato in questo circondario.

Richiesto l'illustrissimo signor presidente del Tribunale civile e correzionale di Milano per la notifica da farsi agli altri colà domiciliati, nei modi ordinari.

Monza, li 25 marzo 1884.

Firmati all'originale: Vosgien presidente — Casanova giudice estensore — Ragazzi giudice — L. Gandola vicecancelliere.

Pubblicata la presente sentenza all'udienza d'oggi ventinove (29) marzo milleottocentottantaquattro (1884), a sensi dell'art. 366 Codice procedura civile.

Per il canc. Gandola v. canc.

Registrata a Monza li 2 aprile 1884, vol. 17 atti giudiziari, foglio 105 e numero 64. Esatte lire sei (6).

Il ricevitore Gabbionetta.

Rep. al n. 15.

La presente copia è conforme all'originale, registrato come sopra, che si rilascia a richiesta del signor avvocato Trabattoni, procuratore dell'attrice signora Chiappa Bersani.

Monza, dalla cancelleria del Tribunale civile e correzionale, addì 12 aprile 1884.

Per il canc. L. Gandola v. canc.

Per copia conforme ad uso notificazione,

Avv. Trabattoni proc.

Visto, per l'autentica della presente sentenza,

Monza, 10 giugno 1884.

Per il canc. Gandola v. canc.

Atto di notifica.

Monza, li 16 giugno 1884.

Ad istanza di Chiappa Maddalena, vedova Bersani, elettivamente domiciliata in Monza, presso il di lei procuratore avvocato Trabattoni Edoardo.

Io De Stefani Giuseppe, usciere del R. Tribunale civile e correzionale di Monza a ciò specialmente delegato, ho oggi notificato la suestesa sentenza 25 marzo 1884 del Tribunale di Monza, ai signori convenuti contumaci:

1. Margherita Binda - 2. Maria Binda - 3. Basilio Binda - 4. Federico Binda - 5. Giuseppe Binda - 6. Maddalena Binda - 7. Marco Binda - 8. Grioni ingegnere Paolo - 9. Chiesa Carlo - 10. Finzi Cesare - 11. Finzi Achille - 12. Santagostino Enrico - 13. Santagostino Ercole - 14. Santagostino Giuseppe - 15. Santagostino Adelaide - 16. Santagostino Rodolfo - 17. Bianchi Giovanni - 18. Binda Angela - 19. Gerson Luigi - 20. Ruffatti Carlo - 21. Fumagalli Giovanni Antonio - 22. Rossi Giacomo - 23. Busti Carlo - 24. Agosteo rag. Alessandro - 25. Romer Gio. Batta. - 26. Trenco Luigi - 27. Rota Angela - 28. Trezza rag. Giacomo - 29. Stucchi Stella - 30. Bizzozero avv. Giacomo - 31. Beccaria Daniele - 32. Bruni Teresa - 33. Camilla Gerson - 34. Rosa Gerson - 35. Binda Anzida *quondam* Giuseppe - 36. Bianchi Giovanni fu Luigi - 37. Bianchi Luigi - 38. Bianchi Giuseppe - 39. Bianchi Rosa - 40. Bianchi Emilia - 41. Bianchi Erminia - 42. Bianchi Virgilia fratelli e sorelle di Giovanni - 43. Fazzini Maria, vedova Bianchi, tutti indicati nella sentenza stessa.

Dette notifiche vennero eseguite per pubblici proclami nei modi stabiliti dalla legge.

3397 GIU. DE STEFANI usciere.

REGIA PRETURA
DEL TERZO MANDAMENTO DI ROMA.

Con atto 13 giugno 1884 la signora Chiara Pierret, vedova di Ricci Giuseppe, per mezzo del suo curatore Pietro avv. Massoni, accettava col beneficio dell'inventario la eredità di suo marito Ricci Giuseppe, morto in Albano Laziale il 7 maggio 1884, e domiciliato in Roma, in piazza di Spagna, numero 20.

3401 Il canc. C. NOLI.

(1ª *pubblicazione*)

DOMANDA
di svincolo di cauzione.

Venne inoltrata domanda al Tribunale civile di Vercelli, per lo svincolo della cauzione prestata dal fu notaio Giuseppe Massaglia fu Carlo, domiciliato a Santhià, per l'esercizio del notariato.

Si avverte che le opposizioni a detta domanda devono farsi alla cancelleria del Tribunale, e che in mancanza di opposizioni, dopo decorsi sei mesi dall'ultima inserzione e pubblicazione, il Tribunale pronunzierà lo svincolo a norma di legge.

Vercelli, 10 giugno 1884.

3438 AVV. BACOLLA proc.

INFORMAZIONI PER ASSENZA.

(2ª *pubblicazione*)

Il Tribunale civile di Portoferraio, sulle istanze di Caterina e Vittoria del fu Lorenzo Spinetti, donne da casa, domiciliate e residenti a San Piero in Campo nel comune di Marciana (Isola d'Elba), moglie la prima di Lisandro Tacchella e la seconda di Cerbone Gentini, con decreto del dì 6 maggio 1884, ha, in conformità delle conclusioni del Pubblico Ministero, mandato assumere giurate informazioni per conoscere se siano pervenute notizie della persona di Giacomo fu Lorenzo Spinetti, di San Piero in Campo, comune di Marciana, incaricando all'uopo il pretore di Marciana Marina.

Il proc. avvocato

2790 RODOLFO MANGANARO.

Provincia di Roma — Circondario di Frosinone

COMUNE DI FUMONE

Avviso di vendita coatta d'immobili.

(Legge 20 aprile 1871, n. 192.)

Il sottoscritto notifica che alle ore 10 antimeridiane del giorno 11 luglio 1884, nella Regia Pretura di Alatri, coll'assistenza dei signori pretore e cancelliere, si procederà alla rivendita, in danno del signor Caponera Filippo fu Giuseppe, di Fumone, dei qui appresso descritti fondi, già compresi nella cauzione prestata dal signor Lattanzi Getulio, ex-esattore comunale, e di cui lo stesso Caponera nell'asta del 30 aprile rimase aggiudicatario, e di cui finora non ha versato il prezzo relativo:

1. Terreno seminativo, vitato, in territorio di Fumone, contrada Felceto, segnato in mappa alla sezione 1ª, num. 813, della superficie di tavole 17 20, pari ad ettaro 1 72, del valore censuario di scudi 30 10, a confine di Santucci Filippo, Lattanzi Augusta, Lattanzi Genoveffa, pel prezzo di lire 144, migliorato a metà da Caponera Mariano e Felice Padovano, diggià aggiudicato al suddetto Caponera Filippo fu Giuseppe, pel prezzo di lire 1400.

2. Terreno pascolo olivato in territorio di Fumone, contrada Tombelle, segnato in mappa alla sez. 1ª, numeri 636 e 637, della superficie di tavole 5 20, pari ad ettari 0 52, del valore censuario di scudi 5 60, a confine di Caetani duchessa Emilia, comunità di Fumone e strada, pel prezzo di lire 27, libero, aggiudicato come sopra per lire 1100.

La vendita avrà luogo in due distinti lotti, e si procederà alla aggiudicazione a favore del migliore offerente.

Le offerte devono essere garantite da un deposito in denaro, corrispondente al cinque per cento del prezzo come sopra determinato per ciascun immobile.

Il deliberatario deve sborsare l'intiero prezzo nei tre giorni successivi alla aggiudicazione, e pagare tutte le spese inerenti all'asta, tassa di registro e contrattuali.

Occorrendo eventualmente un secondo e terzo incanto, il primo avrà luogo il 17, ed il secondo il 23 stesso luglio 1884, nel luogo ed ora suindicati.

Fumone, 16 giugno 1884.

3448 *Il Sindaco*: SEBASTIANO LUCIO.

Congregazione Consorziale Via Cupa

AVVISO D'ASTA per l'appalto, a termini abbreviati, dei lavori di demolizione e ricostruzione dei ponti, ed altre opere d'arte, sui trochi di scolo Via Cupa e Valtorto, nel tratto compreso fra la strada Chiaviche e la ferrovia Ravenna-Castelbolognese.

L'incanto avrà luogo in Ravenna, nell'ufficio dei Consorzi di scolo, sito nel palazzo Gargantini, n. 2, via 13 Giugno, alle ore 12 meridiane di sabato 28 giugno corrente, avanti il sottoscritto presidente, o chi per esso, ed a partito segreto, colle norme prescritte dalla vigente legge sulla Contabilità generale dello Stato, e del regolamento relativo approvato con R. decreto 4 settembre 1870, n. 5852.

La somma su cui si apre l'asta è di lire 44,589 81; perciò si invitano tutti gli intraprenditori che volessero accudire all'asta a presentare in detto ufficio le loro offerte, escluse quelle per persona da dichiarare, stese in carta di bollo da lira 1 20 sottoscritte e suggellate, e portanti un ribasso di un tanto per cento sulla somma di perizia suddetta, corredate pure da certificato di buona condotta, e da quello di un ingegnere civile, di data non maggiore di sei mesi, dal quale risulti che il concorrente ha dato prove di onestà, abilità e di pratiche cognizioni nell'esecuzione o nella direzione di opere consimili.

La delibera dell'appalto, la stipulazione del contratto, ecc., è regolata dal disposto della legge e regolamenti succitati.

I lavori saranno eseguiti sotto l'osservanza di quanto prescrive la legge 20 marzo sulle opere pubbliche, e più specialmente dagli obblighi ingiunti dal piano di esecuzione, capitolato speciale, il tutto redatto dall'ingegnere di ufficio signor Gaetano Barbiani in data 30 maggio 1884, approvato con nota prefettizia 16 giugno corrente, n. 4273, ostensibile presso la segreteria consorziale in Ravenna.

Il tempo utile al compimento dei lavori è di giorni novanta naturali e consecutivi, decorrendi dal giorno della consegna.

I pagamenti saranno fatti in rate proporzionali all'avanzamento del lavoro, e in base a regolari stati di situazione, ritenendo il decimo di garanzia fino a collaudo approvato.

La cauzione definitiva è fissata al decimo della somma di deliberamento in numerario.

Il deposito a garanzia dell'asta, spese, registro, stipulazione, copie, ecc., è di lire 1200.

Il termine utile per presentare il ribasso non minore di 1₁20 sulla somma di prima aggiudicazione scade alle ore 12 meridiane precise di lunedì sette luglio p. v.

Ravenna, dall'ufficio dei Consorzi di Scolo, il 21 giugno 1884.

3418 *Il Presidente*: GIULIO BUSMANTI.

P. G. N. 32198.

S. P. Q. R.

AVVISO.

Essendosi collaudati i lavori di manutenzione della strada Tuscolana, per l'ultimo anno d'appalto, eseguiti dall'intraprendente Bernardino Navarra, questa comunale Amministrazione fa noto pubblicamente, a senso e per gli effetti dell'articolo 360 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici e dell'articolo 84 del regolamonto per i collaudi, approvato con R. decreto 19 dicembre 1875, n. 2854, che coloro i quali sono creditori verso l'appaltatore suddetto per occupazioni permanenti e temporanee di stabili e per danni relativi sono invitati a presentare i titoli dei loro crediti nel termine di 30 giorni, decorrendi dalla data del presente avviso, avvertendo che oltre il detto termine non potranno più aver corso in via amministrativa i loro reclami.

Roma, dal Campidoglio, il 19 giugno 1884.

Il ff. di Sindaco: L. TORLONIA.

3446 *Il Segretario generale*: A. VALLE.

MUNICIPIO DI REGGIO CALABRIA

Avviso d'Asta *a termini abbreviati.*

Si previene il pubblico che nel giorno 27 corr. mese alle ore 12 meridiane, in una delle sale di questo ufficio comunale, avanti il sig. sindaco, o chi per esso, si procederà al primo incanto, per asta pubblica, col metodo delle schede segrete onde addivenire al provvisorio deliberamento dello

Appalto per la esecuzione dei lavori di costruzione del basolato, con fascette di pietra macellare dei due marciapiedi sulla via Marina,

per le quali opere è prevista la spesa di lire 48,417 68, giusta il progetto compilato dall'ufficio tecnico comunale, sotto la data 20 maggio ultimo, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione del di 24 maggio sopra detto, debitamente vistato.

I detti lavori dovranno essere compiti e consegnati entro il termine di giorni centottanta a contare da quello della consegna.

Ogni offerente dovrà comprovare con attestato rilasciato da un ufficio tecnico governativo, provinciale o comunale di data non anteriore a sei mesi, la sua idoneità e perizia in tal genere di lavori, e far constare, mediante analoga ricevuta, di aver depositato presso questa tesoreria comunale, a titolo di cauzione provvisoria, lire duemilacinquecento.

Il termine utile (fatali) per presentare offerte di ribasso non inferiori al ventesimo sul prezzo per il quale i detti lavori verranno provvisoriamente aggiudicati, resta stabilito a giorni otto e scadrà perciò alle ore 12 merid., del giorno cinque luglio p. v.

La cauzione diffinitiva sarà di lire cinquemila.

Saranno a carico dell'aggiudicatario tutte le spese inerenti all'appalto, nonchè quelle di contratto, registro, ecc.

Il progetto dei lavori nonchè i capitolati relativi sono visibili in questa sede comunale nelle ore d'ufficio.

Reggio, li 18 giugno 1884.

Visto — *Il Sindaco ff:* CUPOLNA.

3431 *Il Segretario capo:* T. PALMISANI.

(2ª pubblicazione)

AVVISO.

Sul ricorso 21 aprile 1884, prodotto da Angelo e Camilla Vignati fu Agostino, domiciliati in Maleo col procuratore avv. Giovanni Faruffini,

Il R. Tribunale civile e correzionale in Lodi, in camera di consiglio, pronunziava la sentenza 26 aprile stesso anno (registrata in Lodi in detto giorno, al num. 82, reg. 22, colla tassa di lire 6), con cui dichiarava assenti Pietro Vignati delli furono Agostino e Giulia Baudera, nato in Somaglia il 14 marzo 1882, ed aventi il suo ultimo domicilio in Maleo, da cui assentavasi fino dal 1849 senza lasciar traccia dietro di sè, e ciò per tutti i conseguenti effetti di legge, mandando notificarsi e pubblicarsi il relativo provvedimento nei modi portati dagli articoli 23 e 25 Codice civile vigente.

Per copia conforme ad uso di procuratore,

AVV. FARUFFINI.

Visto — TOSETTI canc. 2781

AVVISO.

Si fa noto che la Società anonima italiana per la Regia cointeressata dei tabacchi, in liquidazione, col capitale versato di lire 50 milioni, che ha sede in Roma, via Due Macelli, n. 79, in adempimento al disposto dello articolo 180 del vigente Codice di commercio ha depositato nella cancelleria del Tribunale di commercio di Roma il bilancio di essa Società al 31 dicembre 1883, per le due gestioni del monopolio cioè del continente e Sardegna e di Sicilia unitamente alla relazione del Consiglio d'amministrazione, rapporto dei sindaci, relazione della Commissione liquidatrice ed al verbale dell'assemblea generale degli azionisti tenuta il 9 giugno corrente.

Si avverte che il bilancio predetto è subordinato alla sanzione del R. Governo in ordine all'articolo 25 della convenzione 25 luglio 1868, approvata con legge 25 agosto successivo.

Roma, 19 giugno 1884.

Per la Commissione liquidatrice della suddetta Società
G. GIACOMELLI.

Presentato addì 19 giugno 1884 ed inscritto al n. 139 registro ordine, al numero 87 registrazione, ed al num. 36 del 1883 reg. Società, vol. 1ª, n. 87 del 1884.

Roma, li 19 giugno 1884.

Il canc. del Trib. di commercio
3450 REGINI.

TUMINO RAFFAELE, Gerente.

Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE.